



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Deliberazione Giunta regionale 6 settembre 2013 - n. X/626

Determinazioni a sostegno del sistema delle imprese della provincia di Milano interessate dalla tromba d'aria del 29 luglio 2013 2

Deliberazione Giunta regionale 6 settembre 2013 - n. X/631

Espressione del parere al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito al progetto relativo al «Metanodotto Cervignano d'Adda - Mortara DN1400(56)», 75 BAR, lunghezza condotta principale 61,665 Km»; Proponente: SNAM Rete Gas s.p.a. 4

Deliberazione Giunta regionale 6 settembre 2013 - n. X/633

Schema di accordo tra Regione Lombardia, province di Milano e Monza e Brianza, comuni di Bellinzago Lombardo, Cambiagio, Cavenago Brianza, Gessate, Pozzuolo Martesana, CEM Ambiente, Eredi Papini Osvaldo s.n.c., Alpha Trading s.p.a., Oil.B s.r.l., Assocostieri, Fondazione Idra, Brianzacque s.r.l., per la realizzazione di un progetto di riutilizzo dell'olio alimentare 15

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

Decreto dirigente struttura 3 settembre 2013 - n. 7962

Istanza di permesso esclusivo di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi denominato "Lograto". Verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Proponente: Exploenergy s.r.l. 21

Decreto dirigente struttura 4 settembre 2013 - n. 7993

Archiviazione dell'istanza presentata ai sensi del d.lgs. 152/06 dalla ditta Unicalce s.p.a. con sede legale in Brembilla (BG), via Ponti 18, per l'acquisizione dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per un nuovo complesso IPPC di cui all'attività 5.4 dell'allegato VIII alla parte II del citato decreto legislativo, da localizzarsi presso il comune di Sedrino (BG), loc. Cacosio 22

Decreto dirigente struttura 5 settembre 2013 - n. 7996

Derivazione d'acqua a scopo idroelettrico sul torrente Troggia denominata Troggia Bassa nei comuni di Introbio e Primaluna (LC). Proponente: Idra s.r.l. Verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010 23

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) - Decreto 5 settembre 2013 - n. 105

Interventi provvisori urgenti e indifferibili di messa in sicurezza volti a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 richiesti dai Comuni 25

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 6 settembre 2013 - n. X/626

Defermazioni a sostegno del sistema delle imprese della provincia di Milano interessate dalla tromba d'aria del 29 luglio 2013

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- la l.r. n. 1 del 2 febbraio 2007 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia», con la quale la Regione supporta la crescita competitiva del sistema produttivo, territoriale e sociale;
- il Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato degli aiuti d'importanza minore (de minimis) e in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (aiuti di importo minore e relativi massimali) e 3 (controlli);

Visti:

- la d.g.r. n. VIII/10672 del 2 dicembre 2009 «Approvazione degli schemi di «accordo quadro» e «contratto quadro di finanziamento» fra BEI e Regione Lombardia»;
- la d.g.r. n. IX/2048 del 28 luglio 2011 con la quale è stato istituito presso Finlombarda s.p.a. il fondo «Abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI con provvista BEI» con una dotazione di 23 ml€ rinviando a successiva deliberazione l'approvazione dei criteri applicativi per l'attuazione dell'intervento;
- la d.g.r. n. IX/2411 del 26 ottobre 2011 (Credito Adesso) con la quale si sono istituite tre linee d'intervento denominate «Generale», «Aggregazione d'impresa» e «Attrattività» e approvati i relativi criteri attuativi;
- l'Avviso alle imprese pubblicato da Finlombarda s.p.a. sul BURL n. 48 del 30 novembre 2011, relativo all'attuazione della linea «Generale» con una dotazione pari ad € 250.000.000;
- il decreto n. 11068 del 23 novembre 2011 «Determinazioni in merito alla d.g.r. n. IX/2411 del 26 ottobre 2011: estensione al settore delle costruzioni della possibilità di accesso alle linee d'intervento «Generale», «Aggregazione d'impresa» e «Attrattività»;
- la d.g.r. n. IX/3848 del 25 luglio 2012 «determinazioni in merito alla d.g.r. n. IX/2411 del 26 ottobre 2011 (credito adesso): rimodulazione delle linee d'intervento»;
- l'integrazione all'Avviso alle imprese pubblicato da Finlombarda s.p.a. sul BURL n. 49 in data 5 dicembre 2012;
- la d.g.r. n. X/151 del 17 maggio 2013 «determinazioni a sostegno del sistema delle imprese della Provincia di Sondrio interessate dalla chiusura della SS36»;

Rilevato che la tromba d'aria che lo scorso 29 luglio ha interessato alcuni comuni della Provincia di Milano, come indicato nell'allegato «1», con epicentro a Trezzo d'Adda, ha fortemente compromesso le attività delle imprese insediate nei territori colpiti causando danni a fabbricati e attrezzature;

Vista la stima dei danni trasmessa ufficialmente dai Comuni al sistema informativo della Protezione Civile di Regione Lombardia nei primi 7 giorni post-evento;

Considerato che la situazione sopra descritta:

- aggrava il sistema economico della provincia di Milano con pesanti ricadute sulla produttività delle imprese e di conseguenza sul PIL del territorio;
- accresce il rischio di una delocalizzazione delle imprese del settore manifatturiero e commerciale presenti nella provincia di Milano con particolare riferimento alla perdita di quote di mercato estero delle eccellenze presenti sul territorio;
- rende necessario dare un sostegno alle attività produttive del territorio della provincia di Milano interessate;

Rilevato che:

- per Regione Lombardia è prioritario, in questo momento di difficoltà, sostenere il sistema economico lombardo;
- le imprese con i codici «Ateco 2007» ammessi sulla misura «Credito Adesso» e con unità produttiva ubicata sul territorio della provincia di Milano sono n. 3.557;
- la misura «Credito Adesso» sostiene il capitale circolante delle imprese, comprensivo dei crediti verso clienti e magazzino, legato all'attività produttiva e commerciale (ivi inclusi i costi per le materie prime e gli altri materiali necessari alla produzione, forza lavoro, scorte e spese di gestione,

finanziamento di crediti commerciali e da vendite a utenti non finali) mediante finanziamenti con una durata non inferiore a due anni;

Ritenuto pertanto opportuno prevedere, per le imprese con sede operativa nei comuni in provincia di Milano di cui all'allegato «1», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sulla linea «Generale» di Credito Adesso:

- una riserva pari a 4 ml€;
- un abbattimento del contributo in conto interessi di 3 punti percentuali a valere sull'onerosità del finanziamento;

Valutato di demandare alla Direzione generale Attività Produttive, Ricerca e Innovazione la possibilità di estendere i benefici del presente atto anche ad imprese con sede operativa nei comuni limitrofi, eventualmente interessate da dall'evento oggetto del presente provvedimento;

Ritenuto opportuno applicare alle MPMI con domande presentate a partire dal 29 luglio 2013, anche già in istruttoria o deliberate, sulla linea «Generale» di Credito Adesso e in possesso dei requisiti di cui sopra, le agevolazioni previste dal presente atto;

Precisato che:

- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che informi su eventuali aiuti «de minimis», [e su qualunque altro aiuto di importo limitato], ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari, nonché che attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Reg. (CE) medesimo;
- gli aiuti non saranno concessi ad imprese che rientrano fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) 659/1999;
- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere altresì una dichiarazione, sempre ai sensi del d.p.r. 445/2000, in cui dichiarino di aver subito danni a fabbricati o attrezzature in seguito all'evento calamitoso oggetto del presente provvedimento;

Dato atto che la copertura finanziaria della linea d'intervento «Generale» è assicurata mediante l'utilizzo, da parte di Finlombarda s.p.a., della provvista BEI (massimo € 200.000.000,00) e delle risorse del sistema bancario (massimo € 300.000.000,00) per quanto riguarda l'intervento a titolo di finanziamento e per quanto riguarda il conto interessi con le risorse disponibili presso Finlombarda s.p.a. sul fondo «Abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI cofinanziati da BEI» con una dotazione iniziale pari ad € 23.000.000,00 (oneri di gestione compresi);

Ritenuto necessario ed opportuno, sulla base delle analisi dei dati di impiego della misura Credito Adesso e delle esigenze espresse dal sistema produttivo lombardo, procedere ad una revisione ed aggiornamento dei criteri di ammissibilità della misura stessa, per renderla più efficace e di impatto, i quali verranno approvati con prossimo provvedimento di giunta regionale;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa:

1. di riservare, sulla linea «Generale» di Credito Adesso per le imprese con sede operativa nei comuni in provincia di Milano di cui all'allegato «1», unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

- una quota pari a 4 ml €
- un abbattimento del contributo in conto interessi di 3 punti percentuali a valere sull'onerosità del finanziamento;

2. di dare mandato alla Direzione generale Attività Produttive, Ricerca e Innovazione la possibilità di estendere i benefici del presente atto anche ad imprese con sede operativa nei comuni limitrofi, eventualmente interessate da dall'evento oggetto del presente provvedimento;

3. di stabilire che le agevolazioni di cui al punto 1 si applicano alle imprese in possesso dei requisiti richiesti e con domande presentate a partire dal 29 luglio 2013, anche già in istruttoria o deliberate, sulla linea «Generale» di Credito Adesso;

4. di dare atto che:

- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che informi su eventuali aiuti «de minimis», [e su qualunque altro aiuto di importo limitato], ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari,

nonché che attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Reg. (CE) medesimo;

- gli aiuti non saranno concessi ad imprese che rientrano fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) 659/1999;
- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere altresì una dichiarazione, sempre ai sensi del d.p.r. 445/2000, in cui dichiarino di subito danni a fabbricati o attrezzature in seguito all'evento calamitoso oggetto del presente provvedimento;

5. di dare atto che, in caso di esaurimento della riserva di cui sopra, al fine di garantire continuità dell'azioni, si possa attingere dalla linea «Generale» utilizzando le risorse disponibili;

6. di dare atto che la copertura finanziaria della linea d'intervento «Generale» è assicurata mediante l'utilizzo, da parte di Finlombarda s.p.a., della provvista BEI (massimo € 200.000.000,00) e delle risorse del sistema bancario (massimo € 300.000.000,00) per quanto riguarda l'intervento a titolo di finanziamento e per quanto riguarda il conto interessi con le risorse disponibili presso Finlombarda s.p.a. sul fondo «Abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI cofinanziati da BEI» con una dotazione iniziale pari ad € 23.000.000,00 (oneri di gestione compresi);

7. di trasmettere a Finlombarda s.p.a., Gestore del Fondo, il presente atto per gli adempimenti di competenza;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL.

Il segretario: Marco Pilloni

— • —

ALLEGATO 1

ELENCO COMUNI DELLA PROVINCIA DI MILANO

1	GREZZAGO
2	MASATE
3	TREZZANO ROSA
4	TREZZO SULL'ADDA

Serie Ordinaria n. 37 - Mercoledì 11 settembre 2013

D.g.r. 6 settembre 2013 - n. X/631
Espressione del parere al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito al progetto relativo al «Metanodotto Cervignano d'Adda - Mortara DN1400(56''), 75 BAR, lunghezza condotta principale 61,665 Km»; Proponente: SNAM Rete Gas s.p.a.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» (nel seguito richiamato come «codice ambientale»), con riguardo segnatamente alla parte seconda recante «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)»;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;
- la l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 «Norme in materia di valutazione d'impatto ambientale»;
- il regolamento regionale 21 novembre 2011, n. 5 di attuazione della l.r. 5/2010;

Considerato che il codice ambientale prevede:

- all'art. 7, comma 5 che «in sede statale, l'autorità competente è il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare» e che il provvedimento di VIA venga espresso «di concerto con il Ministro per i Beni e le attività culturali, che collabora alla relativa attività istruttoria»;
- all'art. 25, comma 2 che, nel caso dei progetti sottoposti a VIA statale, l'autorità competente acquisisce il parere delle Regioni interessate;

Preso atto che il Dirigente della Unità organizzativa Sviluppo sostenibile e valutazioni ambientali della D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile riferisce che:

- in data 8 agosto 2012 prot. reg. T1.2012.0016324 la società SNAM Rete Gas s.p.a. ha presentato il progetto e lo studio di impatto ambientale relativo al «Metanodotto Cervignano d'Adda - Mortara DN1400(56''), 75 BAR, lunghezza 61,665 km»;
- l'intervento rientra nella tipologia di cui all'allegato II, punto 12) del d.lgs. 152/06, ovvero «*gasdotti, oleodotti o condutture per prodotti chimici, di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km*» ed è pertanto assoggettato a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale Nazionale;
- l'avvenuto deposito del progetto è stato pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del d.lgs. 152/06 in data 8 agosto 2012 sui seguenti quotidiani:
 - «Corriere della Sera»
 - «Il Giorno»
 - «Il Cittadino»
 - «La Provincia Pavese»

integrato in seguito sui medesimi quotidiani in data 20 settembre 2012 al fine di ottemperare a quanto richiesto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. DVA-2012-0020588 del 24 agosto 2012, in particolare circa la rispondenza ai dettami dell'art. 24 comma 3 e art. 10 comma 3 del d.lgs. 152/2006 nella parte in cui richiede che la pubblicazione contenga «una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali» nonché, in ragione del deposito anche dello studio di incidenza, dare «specifica evidenza della integrazione procedurale»;

- la documentazione depositata dal Proponente ed esaminata nell'ambito dell'istruttoria per l'espressione del parere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è comprensiva di:
 - studio di impatto ambientale (*marzo 2012*) comprensivo della sintesi non tecnica;
 - Studio di Incidenza sui SIC IT2080002 «Basso Corso e Sponde del Ticino», sulla ZPS IT2080301 «Boschi del Ticino» e sul SIC/ZPS IT2080023 «Garzaia di Cascina Villarasca» (*marzo 2012*);
 - documentazione progettuale (*marzo 2012*);
- a seguito di formale richiesta di integrazioni, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (nota del 9 gennaio 2013 prot. DVA-2013-0000510), il Proponente ha provveduto a depositare documentazione integrativa (con nota in atti regionali prot. T1.2013.0010929 del 19 aprile 2013) che affronta in maggior dettaglio alcuni aspetti di natura ambientale e propone alcune modifiche progettuali relative al tracciato del metanodotto in progetto;

- gli Enti territoriali competenti per l'espressione del parere regionale nell'ambito della procedura di VIA (Provincia di Pavia, Milano e Lodi, il Parco Agricolo Sud di Milano, Parco Lombardo della Valle del Ticino, il Parco Adda Sud, ed i Comuni di Cervignano d'Adda, Mulazzano, Sordio, Casale Lodi, Tavazzano con Villavesco, Casalmaiocco, San Zenone al Lambro, Cerro al Lambro, Carpiano, Lacchiarella, Casarile, Motta Visconti, Besate, Vizzolo Predabissi, Vernate, Bascapè, Borgo San Siro, Casorate Primo, Giussago, Gambolo, Landriano, Mortara, Rognano, Sizzano, Trovo, Vidigulfo, Vigevano) sono stati convocati nelle riunioni svoltesi in data 22 novembre 2012 (presentazione SIA), 6 dicembre 2012 (sopralluogo) e 12 giugno 2013 (Conferenza di Concertazione dei pareri);

Rilevato che:

- lo scopo dell'intervento è il potenziamento delle strutture esistenti lungo la direttrice Est-Ovest della Pianura Padana, incrementando la capacità di trasporto per garantire la copertura dei futuri fabbisogni; si prevede:
 - la sostituzione della vecchia linea del metanodotto esistente Sergnano - Mortara (tratto Cervignano - Mortara) DN 750 (30''), MOP 70 bar e opere connesse;
 - la razionalizzazione dei collegamenti alla rete esistente, rendendo più flessibile ed affidabile il sistema di trasporto nell'ambito regionale e sfruttando il corridoio tecnologico esistente senza la necessità di imporre nuove fasce di servitù sul territorio;
- il progetto prende origine da un impianto di futura realizzazione in comune di Cervignano d'Adda e termina in comune di Mortara, in provincia di Pavia, nell'esistente «Area trappole» dell'impianto esistente; sono interessati, considerando anche le opere secondarie/connesse, un totale di 27 Comuni distribuiti su 3 Province differenti (Pavia, Milano e Lodi);

Vista la «Relazione di istruttoria», Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, qui richiamata ai sensi e per l'effetto dell'art. 3 della legge 241/1990 ai fini della motivazione del presente atto - approvata dalla Commissione istruttoria regionale per la VIA di cui all'art. 5 del r.r. 5/2011, nella seduta del 17 luglio 2013;

Ritenuto che, alla luce dei contenuti della relazione istruttoria, ed in particolare:

- la localizzazione e motivazioni del progetto;
 - le considerazioni in merito ai quadri progettuale ed ambientale;
- sussistano i presupposti per esprimersi favorevolmente in ordine alla compatibilità ambientale del progetto, a condizione che siano ottemperate le condizioni e prescrizioni di cui al paragrafo «Decisione Finale e Quadro Prescrittivo» della relazione istruttoria allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento concorre all'obiettivo TER.09.02.249.4 «Azioni di raccordo con la CVIA nazionale e regionale» del vigente PRS;

Ad unanimità di voti, resi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1. di esprimere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 152/06, parere favorevole in ordine alla compatibilità ambientale del Progetto relativo al «Metanodotto Cervignano d'Adda - Mortara DN1400(56''), 75 BAR, lunghezza condotta principale 61,665 km», a condizione che vengano recepite le prescrizioni e condizioni indicate nel paragrafo «Decisione Finale e Quadro Prescrittivo» della «Relazione di istruttoria», Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di disporre che il presente atto sia trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, unitamente al verbale della riunione di concertazione dei pareri degli Enti territoriali del 12 giugno 2013;

3. di provvedere alla pubblicazione sul BURL della presente deliberazione;

 4. di disporre altresì la pubblicazione integrale del presente provvedimento e della «Relazione di istruttoria», Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/.

Il segretario: Marco Pilloni

RELAZIONE ISTRUTTORIA RELATIVA ALL'ESPRESSIONE DEL PARERE AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE IN MERITO AL PROGETTO RELATIVO AL "METANODOTTO CERVIGNANO D'ADDA - MORTARA DN1400(56"), 75 BAR, LUNGHEZZA CONDOTTA PRINCIPALE 61,665 KM";

PROPONENTE: SNAM RETE GAS S.P.A.

PREMESSA

L'art. 25, comma 2 del d.lgs. 152/2006 prevede che la Regione territorialmente competente è chiamata ad esprimersi sul progetto e sullo studio di impatto ambientale nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

FASI ISTRUTTORIE

- in data 8 agosto 2012 prot. reg. T1.2012.0016324 la società SNAM RETE GAS s.p.a. ha presentato il progetto e lo studio di impatto ambientale relativo al "Metanodotto Cervignano d'Adda - Mortara DN1400(56"), 75 BAR, lunghezza 61,665 km";
- l'intervento rientra nella tipologia di cui all'allegato II, punto 12) del d.lgs. 152/06, ovvero "gasdotti, oleodotti o condutture per prodotti chimici, di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km" ed è pertanto assoggettato a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale Nazionale;
- l'avvenuto deposito del progetto è stato pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del d.lgs. 152/06 in data 8 agosto 2012 sui seguenti quotidiani:
 - o "Corriere della Sera";
 - o "Il Giorno";
 - o "Il Cittadino";
 - o "La Provincia Pavese";

integrato in seguito sui medesimi quotidiani in data 20 settembre 2012 al fine di ottemperare a quanto richiesto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. DVA-2012-0020588 del 24 agosto 2012, in particolare circa la rispondenza ai dettami dell'art. 24 comma 3 e art. 10 comma 3 del d.lgs. 152/2006 nella parte in cui richiede che la pubblicazione contenga "una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali" nonché, in ragione del deposito anche dello studio di incidenza, dare "specifiche evidenze della integrazione procedurale";

- la documentazione depositata dal Proponente ed esaminata nell'ambito dell'istruttoria per l'espressione del parere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è comprensiva di:
 - o studio di impatto ambientale (marzo 2012) comprensivo della sintesi non tecnica;
 - o Studio di Incidenza sui SIC IT2080002 "Basso Corso e Sponde del Ticino", sulla ZPS IT2080301 "Boschi del Ticino" e sul SIC/ZPS IT2080023 "Garzaia di Cascina Villarasca" (marzo 2012);
 - o documentazione progettuale (marzo 2012);
- a seguito di formale richiesta di integrazioni, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (nota del 9 gennaio 2013 prot. DVA-2013-0000510), il Proponente ha provveduto a depositare documentazione integrativa (con nota in atti regionali prot. T1.2013.0010929 del 19 aprile 2013) che affronta in maggior dettaglio alcuni aspetti di natura ambientale e propone alcune modifiche progettuali relative al tracciato del metanodotto in progetto;
- gli Enti territoriali competenti per l'espressione del parere regionale nell'ambito della procedura di VIA (Provincia di Pavia, Milano e Lodi, il Parco Agricolo Sud di Milano, Parco Lombardo della Valle del Ticino, il Parco Adda Sud, ed i Comuni di Cervignano d'Adda, Mulazzano, Sordio, Casaleggio Lodigiano, Tavazzano con Villavesco, Casalmaiocco, San Zenone al Lambro, Cerro al Lambro, Carpiano, Lacchiarella, Casarile, Motta Visconti, Besate, Vizzolo Predabissi, Vernate, Bascapè, Borgo San Siro, Casorate Primo, Giussago, Gambolo, Landriano, Mortara, Rognano, Siziano, Trovo, Vidigulfo, Vigevano) sono stati convocati nelle riunioni svoltesi in data 22 novembre 2012 (presentazione S.I.A.), 6 dicembre 2012 (sopralluogo) e 12 giugno 2013 (Conferenza di Concertazione dei pareri).

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

- o lo scopo dell'intervento è il potenziamento delle strutture esistenti lungo la direttrice Est-Ovest della Pianura Padana, incrementando la capacità di trasporto per garantire la copertura dei futuri fabbisogni; si prevede infatti, al fine di sfruttare il corridoio tecnologico esistente, di mantenere il più possibile il parallelismo con le condotte già presenti (Cervignano-Rognano DN 1200 - 48", Rognano-Mortara DN 1200 - 48" e Sergnano-Mortara DN 750 - 30") senza la necessità di imporre nuove fasce di servitù sul territorio:
 - la sostituzione della vecchia linea del metanodotto esistente Sergnano - Mortara (tratto Cervignano - Mortara) DN 750 (30"), MOP 70 bar e opere connesse";
 - la razionalizzazione dei collegamenti alla rete esistente, rendendo più flessibile ed affidabile il sistema di trasporto nell'ambito regionale;
- o in particolare il progetto in esame prevede la realizzazione di:
 - una nuova condotta principale a 75 bar con DN 1400 (56") e densità del gas 0,72 kg/m³ - di lunghezza pari a 61,665 km che ha inizio dall'impianto di Cervignano nel comune di Cervignano d'Adda e termina con la stazione di lancio e ricevimento pig, interna al nodo di Mortara;
 - una serie di allacciamenti (circa 28 per una lunghezza complessiva 35,807 km), costituiti da condotte di vario diametro, in alcuni casi dovuti alla sostituzione e al rifacimento delle derivazioni esistenti, che staccandosi dalla condotta principale forniscono gas metano alle utenze finali.
 - una serie di interventi di dismissione:
 - o delle condotte della linea principale esistente avente DN 750 MOP 70 bar di lunghezza pari a 56,100 km, nonché di condotte di diametri e pressioni varie;

Serie Ordinaria n. 37 - Mercoledì 11 settembre 2013

- o di alcune linee minori di lunghezza e diametro variabili, per una lunghezza complessiva pari a 21,716 km.
 - per la condotta principale la messa in opera di 11 impianti di linea con occupazione permanente di 9.323 m²;
 - per le opere connesse, della lunghezza di 35,807 Km, si prevede la messa in opera di 27 impianti di linea con occupazione permanente di 3.658 m²;
 - 7 punti di intercettazione di linea intermedia (PIL/PIDI) di cui 3 in ampliamento ad impianti esistenti e 4 di nuova realizzazione;
 - 2 punti di intercettazione di derivazione semplice (PIDIS) posizionati lungo le linee secondarie;
 - 2 impianti di regolazione della pressione in ampliamento ad impianti esistenti;
 - 1 impianto di riduzione della pressione (previsto su linea secondaria);
- o il progetto prende origine da un impianto di futura realizzazione in Comune di Cervignano d'Adda e termina in Comune di Mortara, in provincia di Pavia, nell'esistente Area trappole dell'impianto esistente; sono interessati, considerando anche le opere secondarie/connesse, un totale di 27 Comuni distribuiti su 3 Province differenti (Pavia, Milano e Lodi);
- o relativamente agli strumenti di programmazione e pianificazione vigenti si evidenzia quanto segue:
 - sono segnalate interferenze dirette con il SIC IT2080002 "Basso corso e sponde del Ticino", la ZPSIT2080301 "Boschi del Ticino", IBA 018 "Fiume Ticino", il Parco Naturale "Lombardo della Valle del Ticino" nonché con il SIC/ZPS IT2080023 "Garzaia di Cascina Villarasca" e l'IBA 022 "Lomellina e garzaie del pavese"; in totale la condotta in progetto comporterà una percorrenza in SIC/ZPS per una lunghezza di 2,957 km mentre la rimozione/dismissione delle condotte esistenti avverrà su aree SIC/ZPS per una lunghezza complessiva di 4,055 km;
 - si segnalano interferenze, per un totale di 2,533 Km, con le fasce A e B del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) nei Comuni di Besate e Vigevano per il Fiume Ticino, e con fasce A, B e C nei Comuni di San Zenone al Lambro, Casaletto Lodigiano e Cerro al Lambro per il Fiume Lambro;
 - il tracciato interferisce con il Parco Lombardo della Valle del Ticino, il Parco Agricolo Sud Milano ed il Parco Adda Sud, aree tutelate ai sensi del d.lgs. 42/04, nonché con aree classificate quali zone di tutela e valorizzazione paesistica e/o di interesse agricolo strategico;
- o la costruzione dell'opera in progetto è realizzata per quanto possibile in stretto affiancamento con il Metanodotto esistente;
- o Il cronoprogramma delle attività di cantiere inserito nello SIA prevede una durata complessiva dei lavori, comprensivi di opere da realizzare e dismettere, di 41 mesi;
- o relativamente alla fase di cantierizzazione il Proponente prevede:
 - la realizzazione di piazzole provvisorie di stoccaggio tubazioni e materiali sia lungo il tracciato della condotta principale sia in corrispondenza dei tracciati delle linee secondarie;
 - apertura della area di passaggio tramite scavo della trincea di posa con profondità pari a circa 1,5 m con accantonamento del terreno e successivo riutilizzo in loco per la ricopertura della condotta di nuova posa in opera;
 - apertura di piste temporanee per l'accesso all'area di passaggio costituita da una fascia di lavoro standard con larghezza variabile da 14 a 32 m, a seconda di particolari condizioni morfologiche e vegetazionali;
 - collaudo idraulico, collegamento e controllo della condotta;
 - esecuzione dei ripristini.
- o sono in previsione per la condotta principale i seguenti attraversamenti infrastrutturali:
 - 2 autostrade;
 - 6 linee ferroviarie;
 - 5 strade statali;
 - 16 strade provinciali;
 mentre per le opere connesse:
 - 1 autostrada;
 - 1 strada statale;
 - 10 strade provinciali;
- o gli attraversamenti dei corsi d'acqua e delle infrastrutture saranno realizzati con le seguenti metodologie in relazione alla valenza ambientale dei corsi d'acqua interessati:
 - scavo a cielo aperto per lo più a canali e rogge minori non vegetati;
 - microtunnel per le principali aste fluviali;
 - TOC - trivellazione orizzontale controllata;
 - Trivellazione con "trivella spingitubo";
 in particolare l'attraversamento del Fiume Ticino e dei SIC/ZPS afferenti a tale ambito, al fine di evitare il più possibile interferenze con gli ecosistemi, avverrà con posa della tubazione tramite microtunnel della lunghezza di circa 1300 m (con area per pozzo di spinta, in area agricola, di 8.980 m² e area per pozzo di uscita, in area boscata, di 6.340 m²). Tale metodologia, che consente di evitare completamente l'interferenza con le sponde, l'alveo e il sistema fluviale, richiederà, per il completamento di tutte le operazioni di attraversamento e realizzazione, un arco di tempo massimo di 7/8 mesi. La posa della condotta in progetto nell'area del Bosco del Modrone avverrà invece tramite scavo a cielo aperto ma sarà effettuata, in ragione di arrecare il minor disturbo possibile alla fauna, nel periodo compreso tra il 30 settembre e il 15 febbraio;
- o per aggirare le aree intensamente urbanizzate nei comuni di Vigevano e Gambolò l'ultimo tratto del metanodotto non è in parallelismo all'esistente, effettuando il passaggio della condotta esclusivamente in aree agricole;
- o a seguito del deposito delle integrazioni dell'aprile 2013, anche in ragione del confronto con gli Enti locali e delle risultanze del sopralluogo istruttorio regionale, pur rimanendo nel complesso invariata la lunghezza complessiva sia del tracciato principale che degli allacciamenti, sono state introdotte alcune modifiche progettuali di tracciato quali:
 - Metanodotto Cervignano-Mortara DN 1400 (56"), DP 75 bar: variante nei pressi del cimitero comunale di Mortara con allontanamento dal perimetro cimiteriale mediante eliminazione dello stretto parallelismo con il metanodotto Rognano-Mortara DN 1200 (48"), MOP 75 bar, dal km 59+305 al km 59+625, eliminando tre vertici e portando la lunghezza del tratto in riduzione di 35 m rispetto al precedente (320 m);

- Metanodotto Sergnano-Mortara, tratto Cervignano-Mortara, DN 750 (30"), MOP 70 bar in rimozione: scelta di non rimozione della condotta nel tratto a sud in prossimità della ex discarica di Vizzolo Predabissi, a valle dell'attraversamento della ferrovia Bologna-Milano, approssimativamente di 1200 m (dal km 7+900 al km 9+100). Tale modifica nasce dalla volontà di non interessare un'area definita dal PGT di Vizzolo come "Area di rinaturalizzazione", peraltro sottoposta a monitoraggio ambientale ed interventi di rinaturalizzazione, con percorsi ciclabili per la fruizione e finalizzati a costruire un parco chiamato "Dei Biancospini". Anche il tratto di attraversamento del fiume Lambro (km 8+825) è ricompreso in tali 1200 m, poiché essendo posto così a ridosso della ex discarica, comporterebbe inevitabilmente interferenza con l'area in questione in fase di rimozione.
 - Metanodotto Sergnano-Mortara, tratto Cervignano-Mortara, DN 750 (30"), MOP 70 bar in rimozione: allungamento del tratto da non rimuovere in corrispondenza del SIC/ZPS "Garzaia di Cascina Villarasca" estendendo la chilometrica di partenza dall'iniziale km 27+350 al km 27+260 passando nel complesso da 1.080 m a 1.170 m. L'esigenza nasce dal fatto che poiché il regolamento di gestione dell'area protetta vieta l'esecuzione di scavi al suo interno è necessario che gli spazi atti a consentire il taglio della condotta e il successivo intasamento con malta cementizia vengano individuati al di fuori del suo limite. Tale estensione comporterà, altresì, mediante tubo di protezione, la non rimozione degli attraversamenti della Roggia Bareggia (km 27+285), Naviglio di Pavia (km 27+305), S.S. n. 35 (km 27+330) e Navigliaccio (km 27+345).
 - Metanodotto Sergnano-Mortara, tratto Cervignano-Mortara, DN 750 (30"), MOP 70 bar in rimozione: scelta di non rimozione, dal km 39+305 al km 42+500, della condotta nel tratto di attraversamento del Fiume Ticino e del Bosco del Modrone, a seguito di esplicita richiesta del Parco del Ticino. Uniche soluzioni di continuità nel tratto saranno dal km 39+860 al km 39+890 (30 m) e dal km 41+330 al km 41+350 (20 m), in cui si prevedono due aree di cantiere intermedie, rispettivamente della superficie di 598 m² e 418 m², per consentire l'inertizzazione della condotta tramite intasamento con malta cementizia.
- Per la condotta principale sono individuati 449 m di interessamento di zone di rispetto pozzi ai sensi dell'art. 94 del d.lgs. 152/2006, mentre per le opere connesse gli attraversamenti ammontano ad una lunghezza complessiva di 553 m;

la dismissione e asportazione del metanodotto esistente e delle relative opere connesse avverrà solo una volta entrato in esercizio il nuovo metanodotto, secondo modalità analoghe di lavoro.

PARERI DEGLI ENTI

Gli Enti territoriali chiamati ad esprimersi nell'ambito della procedura regionale si sono espressi come di seguito riportato:

- Parco Agricolo Sud di Milano: delibera di consiglio direttivo n. 29 del 19 giugno 2013 con la quale esprime parere favorevole con prescrizioni;
- Parco Lombardo della Valle del Ticino: delibera di C.d.G. (Consiglio di Gestione) n. 74 del 5 giugno 2013 con la quale esprime parere favorevole con prescrizioni anche in ordine alla valutazione di incidenza;
- Comune di Cerro al Lambro: nota prot. 6571 del 12 giugno 2013 a firma del Sindaco con la quale esprime parere favorevole senza prescrizioni;
- Comune di Lacchiarella: nota prot. 7420/MR del 12 giugno 2013 a firma del Sindaco con la quale esprime parere positivo condizionato all'osservanza di specifica prescrizione;
- Comune di Landriano: partecipante alla riunione di concertazione ha comunicato nella medesima sede che avrebbe espresso parere tramite delibera di consiglio comunale, poi pervenuta in data 16 luglio 2013 prot. reg.T1.2013.0025389 (d.g.c. n. 31 del 24 giugno 2013);
- Comune di Sizzano: nota a firma del sindaco del 10 giugno 2013 prot. 5212/2013 con la quale esprime parere favorevole con prescrizioni;
- Comune di Vigevano: partecipante alla riunione di concertazione ha comunicato nella medesima sede che avrebbe espresso parere tramite delibera di Consiglio comunale;
- Provincia di Pavia: parere favorevole con prescrizioni espresso con nota dirigenziale del 10 giugno 2013 prot. 39903 e che conferma peraltro il parere già espresso con atto dirigenziale n. 05 del 2012 prot. 72965 del 23 novembre 2012;
- Provincia di Milano: parere contenente prescrizioni espresso con delibera di Giunta n. 233 del 2013;

I Comuni di Cervignano d'Adda, Mulazzano, Sordio, Casaleggio Lodigiano, Tavazzano con Villavesco, Casalmaiocco, San Zenone al Lambro, Carpiano, Casarile, Motta Visconti, Besate, Vizzolo Predabissi, Vernate, Bascapè, Borgo San Siro, Casorate Primo, Giussago, Gambolò, Mortara, Rognano, Trovo, Vidugulfo, nonché la Provincia di Lodi ed il Parco Adda Sud, pur essendo stati chiamati a partecipare alla Conferenza di Concertazione dei Pareri, non hanno espresso il relativo parere di competenza né hanno inviato considerazioni di merito rispetto al progetto presentato.

Nell'ambito della procedura per l'espressione del parere al Ministero dell'Ambiente è pervenuta inoltre, in data 24 gennaio 2013 prot. reg.T1.2013.0002361, nota dirigenziale con la quale il Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana ha espresso parere favorevole con prescrizioni riportate integralmente nella parte dispositiva del presente atto;

LE OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO

Ai sensi dell'art. 24, comma 4 del d.lgs. 152/2006, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

Aspetti naturalistici, interferenze con aree tutelate, SIC e ZPS:

- rispetto al progetto inizialmente proposto, con le modifiche di apportate a seguito del deposito dell'aprile 2013 gli impatti ambientali sulla rete ecologica regionale e sulle aree di interesse paesistico ed agricolo si sono ridotti, preferendo soluzioni che seppur non sottraendo fisicamente il permanere di elementi fisici nel terreno, non andassero ad alterare inutilmente l'equilibrio ecosistemico esistente, soprattutto con riguardo alla Garzaia di Cascina Villarasca, al Fiume Ticino e al Bosco del Modrone; in particolare:
 - per il SIC/ZPS "Garzaia di Cascina Villarasca", in ottemperanza a quanto previsto dal Piano di Gestione, i lavori di realizzazione della condotta Cervignano - Mortara, pur non interessando direttamente l'area SIC/ZPS, ma attraversando per circa 3300 m la fascia buffer di 1 km intorno al sito stesso, si svolgeranno nel periodo invernale;

Serie Ordinaria n. 37 - Mercoledì 11 settembre 2013

- o all'interno del SIC "Basso corso e sponde del Ticino" e della ZPS "Boschi del Ticino" i lavori di rimozione avranno una durata prevista di soli 26 giorni, con smantellamento anche della parte fuori terra del PIL n. 10, posto in area agricola;
- considerato che il ripristino e la preservazione della vitalità biotica si rivelano tanto più difficoltosi, quanto più il contesto si presenta frammentato da vaste aree urbanizzate e infrastrutture lineari, nei punti di maggiore fragilità potrebbe rendersi necessaria la messa a dimora di arbusteti e siepi ante operam, finalizzata ad orientare la mobilità faunistica verso step a breve raggio, (facilmente identificabili nelle tavole dell'annesso 6) da schermare con interventi tampone, al fine di mantenere il più possibile inalterata l'efficienza degli habitat biodiversi;
- in Comune di Landriano è segnalata la percorrenza all'interno di "aree assegnate alle università agrarie" presso Cascina Marianna, (tutelate ai sensi del d.lgs. 42/04, art. 142 comma 1, lettera h) per le quali si provvederà al ripristino dello status ante operam attraverso interventi che renderanno possibile la messa a coltura nel più breve tempo possibile garantendo la salvaguardia della stratigrafia e della fertilità dei terreni;
- il tracciato ricade nell'ambito del Parco Agricolo Sud Milano denominato "Territori agricoli di cintura metropolitana", per una lunghezza totale di 9.230 m pari al 16,5% dell'intero tracciato, nonché in territorio lodigiano, nel PLIS del Lambro Meridionale e del Ticinello nei c.d. "ambiti agricoli di supporto alla RER di 2° livello;
- in territorio pavese il metanodotto in progetto è quasi completamente all'interno di un corridoio primario della RER, per il quale è previsto il mantenimento della continuità territoriale, determinando un'occupazione temporanea del suolo, limitata alla fase di cantiere, ragion per la quale non si rilevano elementi ostativi alla sua realizzazione. Sarebbe comunque raccomandabile limitare alla stagione autunno-invernale i lavori previsti lungo il confine del SIC/ ZPS Garzaia di Villarasca;

Acque superficiali e sotterranee, fauna acquatica:

- tra i corsi d'acqua naturali da considerarsi significativi, quelli interferiti dai gasdotti sono:
 - o Fiume Lambro (in TOC con posa tubazione a circa 13 m da p.c.);
 - o Fiume Lambro Meridionale (in TOC con posa tubazione a circa 15 m da p.c.);
 - o Fiume Ticino (in microtunnel con posa tubazione a circa 14 m da p.c.);
 - o Torrente Terdoppio (in microtunnel con posa tubazione a circa 13 m da p.c.);
 mentre tra i corpi idrici artificiali, si interferiscono:
 - o Canale Muzza (in microtunnel con posa tubazione a circa 16,5 m da p.c.);
 - o Naviglio Pavese (in TOC con posa tubazione a circa 12,5 m da p.c.);
- l'acqua prelevata ai fini del collaudo della tubazione sarà successivamente rilasciata nello stesso corpo idrico con le stesse caratteristiche presenti al prelievo e previo filtraggio meccanico atto a evitare la dispersione in ambiente di eventuali residui metallici (trucioli e/o scorie di saldatura);
- per quanto riguarda le interferenze dei metanodotti con i pozzi ad uso idropotabile, è possibile affermare che la presenza di livelli impermeabili interposti tra l'unità idrogeologica più superficiale, in cui sono poste le condotte (circa 3 m), e quelle profonde, in cui sono invece posizionati i filtri, garantisce una separazione tra gli acquiferi presenti al loro interno, impedendo eventuali miscelazioni tra le acque superficiali e quelle profonde oggetto di captazione;
- eventuali interferenze con la falda idrica situata a quote superficiali rispetto al piano di scavo, saranno controllate ed affrontate sulla base delle effettive condizioni idrogeologiche del sito, con le seguenti possibili tipologie d'intervento:
 - o esecuzione, per l'intera sezione di scavo, di setti impermeabili in argilla e bentonite, al fine di confinare il tratto di falda intercettata o le emergenze puntuali ed impedire in tal modo la formazione di vie preferenziali di drenaggio lungo la trincea medesima;
 - o realizzazione di un sistema wellpoint per ottenere l'abbassamento temporaneo del livello di falda;
 - o rinterro della trincea di scavo con materiale granulare, al fine di preservare la continuità trasversale della falda (rispetto all'asse di scavo);
 - o rinterro della trincea, rispettando la successione originaria dei terreni (qualora si alternino litotipi a diversa permeabilità) al fine di ricostituire l'assetto idrogeologico originario.

Flora, fauna e paesaggio:

- l'impatto associato alla sottrazione di fitocenosi con l'apertura delle aree di passaggio, pur essendo territorialmente circoscritto, si rivela molto elevato nel caso di ambienti boschivi strutturati e formazioni vegetali prossime allo stadio climax (formazioni ripariali, boschi di latifoglie autoctone a densità media e alta);
- nonostante lo studio sostenga che le specie faunistiche interferite siano riconducibili prevalentemente agli habitat forestali, citando solo marginalmente eventuali disturbi alle specie delle aree aperte ed ecotonali, il mosaico agricolo che viene attraversato dal metanodotto presenta caratteri peculiari non solo da un punto di vista paesaggistico, ma anche ecologico, con interruzioni della permeabilità ecologica anche nel caso degli attraversamenti fluviali, seppur in microtunnel, generati anche se temporaneamente dalla presenza di uomini e mezzi tale da compromettere l'utilizzo di tali ambienti per una fascia ben più ampia di quella individuata dalla sola pista;
- l'opera risulta essere completamente interrata e gli unici elementi fuori terra saranno:
 - o i cartelli segnalatori del metanodotto ed i tubi di sfato posti in corrispondenza degli attraversamenti eseguiti con tubo di protezione;
 - o i punti di intercettazione di linea, comprendenti gli steli di manovra delle valvole, l'apparecchiatura di sfato, la recinzione ed il fabbricato per la strumentazione;
- la vegetazione è caratterizzata dal prevalente uso agricolo (cerealicolo-zootecnico nella prima parte, di risaia nella seconda), con presenza dell'uso boschivo originario limitato in prossimità dei corsi d'acqua con interessamento di 5 unità ambientali quali ambiti fluviali, boschi e boscaglie di latifoglie, stagni e aree umide, sistema agricolo, aree urbanizzate;
- con riferimento all'attraversamento del Fiume Ticino e del Bosco del Modrone, nonostante la scelta di non andare a rimuovere la condotta esistente, sarà necessario prevedere delle aree di cantiere intermedie lungo il percorso che comporteranno l'interessamento di un'area a seminativo semplice della larghezza di 30 m (circa 600 m²) ed una di boschi di latifoglie a densità media e alta della larghezza di circa 20 m (circa 418 m²);
- Il P.P.R. identifica gli elementi che tradizionalmente caratterizzano alla vasta scala il paesaggio della bassa pianura, al quale appartiene il territorio in esame, e promuove "azioni e programmi di tutela finalizzati al mantenimento delle partiture poderali e delle quinte verdi che definiscono la tessitura territoriale"; la tutela è inoltre rivolta ai caratteri di naturalità dei corsi d'acqua, dei

meandri dei piani golenali, degli argini e terrazzi di scorrimento; tenuto conto delle modalità di esecuzione dei lavori e le previste opere di ripristino, si ritiene che gli stessi non siano in contrasto con gli indirizzi di tutela del P.P.R.;

- l'impatto sul paesaggio è legato essenzialmente alle caratteristiche di pregio delle varie unità paesaggistiche interferite ed al grado di visibilità di tali interferenze sul contesto territoriali; cantieri con tempi e modalità di lavoro normali in aree a scarsa valenza paesaggistica e la realizzazione di impianti con superficie minore di 2000 m² producono un impatto basso; impatti medi sono invece riscontrabili in aree occupate per realizzare gli attraversamenti di corsi d'acqua in scavo a cielo aperto e in aree di intervento sugli impianti e punti di linea con superficie superiore a 2000 m². Gli impatti provocati sulla componente "paesaggio" dalla progettazione dell'opera sono comunque perturbazioni del tutto temporanee e limitate alle attività di cantiere;
- per quanto riguarda le interferenze sulle specie faunistiche e sugli ecosistemi si ritiene che le conclusioni contenute nello studio sottostimino gli impatti che si determinano sia sugli ambienti periferuviali che sulle aree agricole ed ecotonali. Lo studio sostiene inoltre che aver identificato la localizzazione del cantiere al di fuori dell'habitat non prioritario 91F0 "Foreste miste riparie di grandi fiumi a *Quercus robur*, *Ulmus laevis* e *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* o *Fraxinus angustifolia* (*Ulmion minoris*)" determini un minore impatto non tenendo conto del fatto che l'area interessata è in realtà una formazione caratterizzata da vegetazione xerofila, identificata anche dal Piano Settore Boschi come V3 Boscaglie e cespuglieti xerofili più o meno aperti e formazioni a bosco parco che rappresentano ambienti molto interessanti sia da un punto di vista floristico che faunistico, e che sono caratterizzati oltretutto da una fragilità intrinseca di cui deve essere tenuto debito conto nelle fasi di ripristino;

Suolo e sottosuolo:

- per circa il 47% della lunghezza totale del metanodotto in progetto è garantito il parallelismo con le condotte esistenti, in maniera da limitare al minimo l'utilizzo di nuove fasce di terreno; lo scostamento negli restanti settori è dovuto allo sviluppo urbanistico del territorio avvenuto negli ultimi 20 anni, e a sistemi di pianificazione e gestione del territorio maggiormente mirati alla tutela delle aree sensibili;
- la tipologia di intervento e le modalità di realizzazione non comportano particolari pressioni sulla componente "suolo", in quanto oggetto di interventi di completo ripristino una volta terminate le fasi realizzative e di dismissione; tuttavia il tracciato interferisce direttamente con aree a marcita nei Comuni di Vigevano e Borgo San Siro, ad oggi fondamentali non solo per la caratterizzazione paesaggistica e storico-agronomica, ma anche per la sopravvivenza di molte specie faunistiche di rilevanza europea, ed interferisce indirettamente con altre aree di questa coltura per quanto concerne la rete di approvvigionamento idrico. A tal proposito è previsto, per l'attraversamento delle aree a marcita, la zollatura del cotico erboso con tagli delle piote, espianiti, stoccaggio in multistrato areato e riposizionamento in loco, nonché l'effettuazione di tali operazioni in solo periodo invernale, riguardo a tale ultimo aspetto il Parco del Ticino, pur comprendendo la ragione di limitare le interferenze con le altre componenti ecosistemiche e con l'organizzazione aziendale, giudica particolarmente impattante sulla funzione ecosistemica delle marcite la scelta di operare in periodo invernale, chiedendo pertanto la valutazione di soluzioni compensative in merito;
- i lavori comporteranno esclusivamente accantonamenti del terreno scavato lungo l'area di passaggio, senza richiedere trasporto e movimenti del materiale longitudinalmente all'asse dell'opera e senza alterarne lo stato, ed il suo successivo totale riutilizzo nel medesimo sito in cui è stato scavato al completamento delle operazioni di posa della condotta. Diversamente, le terre prodotte durante gli attraversamenti in trenchless saranno gestite come rifiuti e conferite presso discariche autorizzate, secondo vigente normativa. In totale sono previsti circa 1.400.000 m³ di materiale movimentato comprensivi della realizzazione infrastrutture provvisorie, dell'apertura aree e allargamenti delle aree di passaggio, mentre per la rimozione delle condotte esistenti circa 600.000 m³;
- nella fase di rinterro della trincea sarà necessario un maggior quantitativo di materiale rispetto a quello scavato, al fine di compensare, laddove previsto, il volume della tubazione rimossa e la riduzione di volume pari al 20% dovuta alla naturale compattazione del terreno. Il materiale inerte necessario (circa 30.000 m³) sarà pertanto reperito presso cave autorizzate;

Rumore e vibrazioni:

- sono prevedibili impatti durante le sole fasi di cantiere ed unicamente in orario diurno (08:00 - 18:00);
- le simulazioni modellistiche sono state eseguite prendendo in considerazione una sorgente sonora puntiforme localizzata in corrispondenza dell'asse di scavo e considerando la condizione più critica, cioè tutti i mezzi di cantiere in opera simultaneamente, determinando:
 - livelli equivalenti di pressione sonora generata temporaneamente dal cantiere nel periodo diurno, quasi sempre inferiori ai corrispondenti limiti di immissione;
 - su 81 recettori sensibili, il superamento temporaneo dei limiti normativi per 7 recettori di cui 4 localizzati all'interno del Parco Regionale "Valle del Ticino", zona di particolare tutela (classe I - aree particolarmente protette, e 3 nelle immediate vicinanze dei tracciati da realizzare, per i quali si richiederanno ai comuni interessati l'autorizzazione in deroga dei suddetti limiti, visto il carattere del tutto temporaneo e mobile delle attività in oggetto;
- per tutti i recettori dove sono state stimate potenziali criticità in merito all'impatto acustico, sarà possibile utilizzare come misura di mitigazione acustica attiva in prossimità dello scavo una Barriera Fonoisolante Mobile composta da pannelli in acciaio zincato preverniciato o in alluminio verniciato;

Atmosfera:

- lo studio relativo alla valutazione degli impatti sulla qualità dell'aria indotti dalle attività di cantiere, condotto con ipotesi cautelative che non tengono conto della riduzione di emissioni ottenibile con alcune misure mitigative, ha evidenziato i risultati di seguito sintetizzati. I valori delle concentrazioni al suolo per NO₂ e PM₁₀ (relativi alle emissioni del cantiere di per sé) in corrispondenza dei recettori limitrofi ai gasdotti in progetto risultano essere sempre inferiori ai limiti normativi vigenti. Unica eccezione è rappresentata dalla sorgente S11a che determina un lieve superamento dei limiti normativi per gli NO_x; considerando i dati di concentrazione simulati unitamente ai valori di fondo si determinano alcuni superamenti dei valori limite per gli NO_x (mentre per PM10 sono già oltre soglia i valori di fondo ma il contributo del cantiere è percentualmente limitato a eccezione della sorgente S12). Dato il carattere temporaneo e giornaliero delle attività di cantiere in oggetto, si può tuttavia prevedere che l'attività di cantiere comporterà un contributo trascurabile in termini di incremento dei valori medi annuali delle concentrazioni al suolo per PM₁₀ e NO₂ originato da tali attività; sono inoltre previste misure di contenimento per minimizzare le emissioni;

Viabilità:

- l'accessibilità alle diverse aree di cantiere sarà assicurata dalla viabilità ordinaria sulla quale si ritiene che il traffico indotto dalla realizzazione dell'opera (individuabile nei soli mezzi logistici) non inciderà significativamente sui livelli di servizio attuali. I mezzi adibiti alla costruzione utilizzeranno invece la viabilità di servizio creata lungo il tracciato e che in diversi casi attraverserà anche zone di rilevante interesse ambientale e paesistico, comportando necessariamente l'adozione di misure di mitigazione adeguate;
- l'area di cantiere di uscita del microtunnel, così come prospettata, interferirà con il Sentiero E1, un percorso che unisce il Nord

Serie Ordinaria n. 37 - Mercoledì 11 settembre 2013

Europa e il Mediterraneo centrale e che attraversa il Parco Ticino per più di 100 km, da Sesto Calende (Varese) fino al ponte di Mezzana Corti (Pavia);

Rifiuti:

- i fluidi di trivellazione generati dalla realizzazione di TOC e Minitunnel, così come il terreno derivante dalla realizzazione delle opere trenchless realizzate mediante l'utilizzo di trivella spingitubo, saranno trattati come rifiuti, quindi smaltiti in discarica autorizzata secondo la vigente normativa;
- il percorso del metanodotto non attraversa alcun Sito contaminato di interesse nazionale o regionale; il più vicino SIR è localizzato a soli 100 m, in Comune di Cerro al Lambro, ragione per la quale dovranno adottarsi opportuni accorgimenti in fasi realizzativa al fine di monitorare lo stato dei terreni rimossi per la posa;

In linea generale, pur non rilevando criticità sul progetto oggetto di valutazione e fermo restando quanto previsto dal d.m. 17 aprile 2008, si rammenta altresì alle amministrazioni comunali coinvolte che nei casi di modifiche e/o varianti ai rispettivi strumenti di governo del territorio dovranno prevedersi, secondo quanto riportato nell'Allegato A punto 2.5.2 del medesimo decreto ministeriale, il mantenimento di una distanza di 100 m da fabbricati appartenenti a nuclei abitati con popolazione superiore a 300 unità;

Per quanto riguarda le ulteriori caratteristiche e dimensioni del progetto, le proposte per l'inserimento paesaggistico e le misure adottate per la mitigazione degli effetti sull'ambiente, si rimanda alla documentazione depositata agli atti dell'istruttoria, così come integrata in data 19 aprile 2013 prot.T1.2013.0010929 con particolare riferimento all'interferenza con i corsi d'acqua secondari e alle tecniche di ingegneria naturalistica da porre in essere secondo le indicazioni dei vari Enti gestori/Consorzi di bonifica/irrigazione;

DECISIONE FINALE E QUADRO PRESCRITTIVO

Si ritiene quindi possibile esprimere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'art. 25 comma 2 del d.lgs. 152/06, parere favorevole in ordine alla compatibilità ambientale del Progetto relativo al "Metanodotto Cervignano d'Adda - Mortara DN1400(56''), 75 BAR, Lunghezza condotta principale 61,665 km", con le prescrizioni e condizioni nel seguito indicate:

quadro progettuale - prescrizioni carattere generale e/o riferite alla risoluzione di criticità specifiche:

- 1) in accordo con le amministrazioni provinciali interferite dovranno adottarsi tutti gli accorgimenti necessari affinché venga attuata la protezione dei tratti di condutture che interesseranno le future viabilità. In particolare in corrispondenza degli attraversamenti delle SS.PP.esistenti e/o degli interventi infrastrutturali già programmati dalle Province, il nuovo metanodotto dovrà essere dotato di una protezione che si estenda per almeno 15,00 m oltre il confine stradale come definito dall'art. 3, c. 1, punto 10, d.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada). Nella fascia dei 15,00 m è fatto inoltre divieto di realizzazione di impianti di qualsiasi tipologia;
- 2) in Comune di Motta Visconti (MI), relativamente ai traghetti dei mezzi di cantiere dovranno essere realizzate tutte le misure necessarie a contenere gli impatti derivanti dalle attività di movimentazione terra (sommariamente costituiti dall'emissione di rumore, aerodispersione di polveri ed esalazioni in atmosfera), la cui efficacia dovrà essere monitorata nel tempo, adottando, se del caso, gli opportuni correttivi, anche al fine di evitare che le pressioni ambientali connesse con l'esercizio di tali attività di cantiere possano creare situazioni di disagio alle abitazioni poste lungo la relativa viabilità urbana da parte dei mezzi pesanti;
- 3) in Comune di Landriano (PV), in considerazione delle peculiarità riscontrabili rispetto ai biotipi presenti nell'oasi naturale "Buco del Topo" (Busa del ratt), dovranno prevedersi tecniche di installazione della condotta il meno invasive possibili. L'attuazione dell'intervento dovrà valutare l'ipotesi di non prevedere la rimozione della condotta esistente, preferendone l'inertizzazione, nonché prevedere una convenzione preliminare che fissi le eventuali misure di compensazione a valenza naturalistica in grado di mitigare il più possibile l'impatto;
- 4) considerato il significativo interessamento della rete stradale della Provincia di Pavia da parte dei mezzi pesanti in avvicinamento al cantiere per tutta la durata dell'opera, che comporterà un rilevante aggravio dell'usura della pavimentazione accelerandone il degrado, al fine di garantire un adeguato standard di utilizzo e di sicurezza dovrà prevedersi, prima dell'esecuzione dei lavori del gasdotto, un'adeguata manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale per i tratti sottoposti a maggior passaggio da parte dei mezzi pesanti, che andranno individuati, anche al fine di determinare le modalità di intervento, con la Provincia di Pavia;
- 5) la localizzazione dei cantieri di deposito e delle aree di stoccaggio dovrà tenere in considerazione la necessità di dover ristabilire a fine lavori gli equilibri naturali preesistenti e la ripresa della normale attività di utilizzo agricolo del territorio. Si dovrà pertanto optare il più possibile, coordinandosi con gli Enti Territoriali competenti, per aree prive di vegetazione arborea ed arbustiva per lo stoccaggio delle tubazioni, nonché l'utilizzo, per quanto possibile, della viabilità esistente per l'accesso alla pista di lavoro; le zone di deposito non dovranno essere localizzate in ogni caso in prossimità delle aree di manovra dei mezzi e dovranno essere segnalate con apposita cartellonistica;
- 6) in fase di progettazione esecutiva dovranno essere predisposti elaborati grafici in scala 1:5000 utili alla valutazione nel dettaglio delle distanze tra il metanodotto in progetto e gli insediamenti posti nelle vicinanze; ciò con particolare riguardo all'ubicazione degli sfati, dei punti di intercettazione di linea nonché degli impianti di riduzione della pressione;
- 7) dovrà necessariamente assicurarsi il costante contenimento di polveri aerodisperse adottando misure efficaci di prevenzione particolarmente nei confronti degli edifici, come per esempio in Comune di Besate (MI) per la Cascina Cantarana;
- 8) al fine di prevenire eventuali lamentele da parte della popolazione residente nelle vicinanze di cabine di riduzione e distribuzione, dovute alla presenza di fischi e sibili, prima della messa in esercizio del metanodotto, si ritiene necessario che venga effettuata una valutazione dell'impatto acustico dei punti di intercettazione e/o regolazione della pressione e di lancio dei PIF;
- 9) con espresso riferimento alle interferenze sul reticolo idrico di competenza del Consorzio Muzza Bassa Lodigiana, si prescrive quanto segue:
 - a) prima dell'inizio dei lavori il Proponente dovrà effettuare formale domanda di Autorizzazione, allegando il progetto esecutivo definitivo, relativo al superamento delle interferenze idrauliche per una attenta verifica ed individuazione dei canali interferiti da parte del Consorzio;
 - b) prima dell'inizio dei lavori dovrà essere sottoscritto, tra il Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana e la società titolare del metanodotto, apposito disciplinare oneroso di concessione;
 - c) i lavori e le opere dovranno essere realizzati nei tempi e nei modi concordati con il Consorzio;
- 10) gli attraversamenti in sottopasso agli alvei dei canali dovranno essere realizzati ad una profondità non inferiore a 2,00 m, misurati tra il fondo del canale e l'estradosso del condotto;
- 11) il posizionamento di eventuali tubazioni sotterranee, in parallelo a canali consorziali, potrà essere effettuato garantendo una distanza di rispetto, misurata dal ciglio del canale, non inferiore a 2 m;

quadro progettuale - prescrizioni in fase di cantiere:

- 12) al fine di ridurre le emissioni di polveri in fase di cantiere dovranno adottarsi le misure di mitigazione previste nello studio ed inoltre in particolare:
- ridurre la velocità di transito dei mezzi lungo le strade di accesso al cantiere;
 - effettuare la lavatura delle ruote dei mezzi pesanti in uscita dalle aree di cantiere e umidificare il terreno delle aree e piste di cantiere e dei cumuli di inerti;
 - ottimizzare il carico dei mezzi di trasporto e utilizzare mezzi di grande capacità, per limitare il numero di viaggi;
 - utilizzare mezzi telonati e umidificare il materiale; evitare qualsiasi attività di combustione all'aperto;
 - impiegare mezzi e macchinari di cantiere funzionanti con motore diesel con combustibile a basso tenore di zolfo e a basse emissioni di particolato;
- 13) l'ampiezza della fascia di territorio occupata in corrispondenza di infrastrutture o corsi d'acqua principali non potrà avere dimensioni superiori a quelle strettamente legate alle esigenze di cantiere. Per quanto riguarda i corsi d'acqua minori ed i paleoalvei, in seguito alla posa della condotta dovrà essere ripristinata la configurazione originale dell'alveo;
- 14) prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentato alle Province territorialmente competenti un Piano di cantierizzazione che garantisca anche il coordinamento con i cantieri stradali in essere, comprensivo di cronoprogramma, e che dettagli le modalità di approntamento e gestione dei cantieri nonché le misure di mitigazione adottate relativamente alle emissioni di rumore e polveri, i punti e le metodologie di prelievo delle acque, le modalità di stoccaggio dei materiali e dei rifiuti prodotti, il rifornimento di carburante e la sistemazione finale delle aree da utilizzare;
- 15) durante i lavori di scavo dovrà essere garantita l'assistenza da parte di ditta specializzata al fine di assicurare la più idonea assistenza archeologica in caso di ritrovamenti di testimonianze di età romana e/o preromana; potranno altresì essere previsti sondaggi preliminari da concordare con il Proponente, nelle zone definite ad elevato rischio di rinvenimenti, quali ad esempio i territori di Cervignano d'Adda, Mulazzano (località Quartiano) e Sordio in provincia di Lodi, nonché di Sizzano, Vigevano, Gambolò (località Casone dei Peri), Mortara e Landriano in provincia di Pavia;
- 16) dovrà prestarsi particolare attenzione alle interferenze con la rete sentieristica del Parco del Ticino (vie verdi sud), concordando con l'ente la risoluzione delle interruzioni dovute ai lavori, eventualmente studiando la riattivazione di sentieri ad oggi non percorribili che consentano di individuare dei percorsi alternativi e garantendo il finanziamento di un progetto finalizzato a compensare gli impatti causati durante i lavori fino al termine dei ripristini;
- 17) il rinterro della condotta dovrà essere eseguito in assenza di acqua nello scavo; in caso contrario si dovrà procedere riempiendo d'acqua la condotta e ad eseguire immediatamente un rinterro parziale con terreno di opportuna consistenza e granulometria proveniente dagli scavi e/o da cava per garantire la stabilità della condotta. Il materiale di rinterro sarà accuratamente compattato per non creare zone a maggiore permeabilità e per evitare cedimenti successivi, prevedendo, in caso di attraversamento di colture pregiate o storiche, di eseguire una approfondita analisi delle interferenze ed impatti a livello di singole aziende agricole particolarmente impattate, in modo da definire accordi e soluzioni ad hoc;
- 18) al fine di limitare gli impatti acustici, in corrispondenza di recettori sensibili e di cantieri realizzati con la tecnica del micro tunnel dovranno predisporre barriere antirumore mobili;
- 19) In fase di attuazione del piano di monitoraggio acustico dovrà verificarsi il reale decadimento della rumorosità in relazione alle quattro fasi di cantiere che potrebbero creare delle criticità acustiche sui recettori limitrofi (apertura area di passaggio, scavo, posa/rimozione della condotta, rinterro), estendendo il risultato delle misure agli altri recettori lungo linea, al fine di adottare eventuali misure di mitigazioni preventive.

quadro ambientale:**20) Attraversamento SIC e ZPS:**

- poiché nel tratto pavese il progetto si realizza quasi completamente all'interno di un corridoio primario della RER, per il quale è previsto il mantenimento della continuità territoriale, dovranno limitarsi alla stagione autunno- invernale i lavori previsti lungo il confine del SIC/ ZPS Garzaia di Cascina Villarasca;
- dovranno adottarsi tutte le misure di mitigazione riportate nello studio di incidenza e adoperarsi tutte le precauzioni atte a garantire il ripristino della situazione ante operam rispetto agli ambienti forestali interferiti; per ottenere tale risultato dovrà essere effettuato un monitoraggio ante operam che porti ad una conoscenza di dettaglio delle caratteristiche degli habitat, tale piano dovrà essere concordato con l'ente Parco competente nell'ambito dell'approvazione dei progetti di ripristino forestale;
- in relazione all'impatto sulle specie faunistiche che utilizzano le marcite nel periodo invernale sia garantita una forma di compensazione che consenta al Parco del Ticino, di mantenere in perfetta efficienza le marcite presenti nell'area, non interferite dal progetto, in modo tale da garantire la presenza di altre aree simili in condizioni idonee;
- considerato che in alcuni corsi d'acqua presenti nell'area di progetto è stata segnalata dall'Università di Pavia la presenza di *Isoetes malinverniana*, una pteridofita acquatica endemica di Lombardia e Piemonte, attualmente a forte rischio di estinzione a causa del peggioramento della qualità dell'habitat, in accordo con il Parco del Ticino dovrà essere predisposto un progetto di reintroduzione di questa specie nelle rogge interferite dal metanodotto;
- per quanto riguarda gli impatti sociali determinati dall'interruzione dei sentieri interessati dal cantiere si richiede di concordare con il Parco la risoluzione delle interruzioni, eventualmente studiando la riattivazione di sentieri ad oggi non percorribili che consentano di individuare dei percorsi alternativi e garantendo il finanziamento di un progetto finalizzato a compensare gli impatti causati durante i lavori fino al termine dei ripristini;
- al fine di mantenere il più possibile inalterata l'efficienza degli habitat biodiversi si dovrà provvedere, nei punti di maggiore fragilità, secondo il principio di prevedissemento compensativo, alla messa a dimora di arbusteti e siepi ante operam, finalizzata ad orientare la mobilità faunistica verso step a breve raggio, da schermare con interventi tampone; tali interventi di, per la salvaguardia della funzionalità di ecosistemi complessi, ai sensi dell'art. 20 comma 3 punti a) e c) delle NdA del nuovo PTCP di Milano;

21) Acque superficiali e sotterranee:

- per quanto attiene la rimozione della linea in attraversamento del Lambro Meridionale a Landriano, qualora non permangano esigenze di difesa specifiche, si chiede di valutare la dismissione della difesa radente, senza rifacimento, come peraltro previsto dalle misure di intervento del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po redatto dall'Autorità di Bacino al fine del ripristino dei processi idraulici e morfologici naturali dei corsi d'acqua;

Serie Ordinaria n. 37 - Mercoledì 11 settembre 2013

- b) riguardo la rimozione della linea di attraversamento del Torrente Terdoppio in comune di Gambolò, considerato che il tratto in oggetto risulta caratterizzato da bassa sinuosità e che si riscontra l'assenza di elementi soggetti a rischio idraulico a seguito della rimozione della linea, è opportuno che si proceda alla completa dismissione delle difese spondali radenti per favorire il recupero di qualità morfologica del corpo idrico a seguito di processi di sviluppo dinamico;
- c) il passaggio della condotta lungo l'asta del Fontanile, in Vigevano, dovrà avvenire con la massima attenzione all'interferenza idrogeologica tramite l'assistenza geologica di cantiere che, con specifica relazione, dovrà dar conto delle modalità ricostruttive del sottosuolo alterato in coerenza con il carattere litologico in essere;
- d) dovranno essere ripristinate tutte le opere di miglioramento fondiario, come fossi di drenaggio, impianti di irrigazione e canali irrigui danneggiati durante le fasi di esecuzione dei lavori di posa della condotta. Per tali interventi, che dovranno comunque essere sempre preventivamente concordati con gli enti proprietari e gestori (Consorti di Bonifica) e con i Comuni interessati e avvenire in periodo di non adacquamento, dovranno utilizzarsi opportuni sistemi di by-pass, prevedendo, qualora necessario, la realizzazione di bacini di decantazione, al fine di ridurre il carico di solidi sospesi e l'infiorimento delle acque;
- e) per il collaudo dell'opera non dovranno impiegarsi acque potabili e dovrà rispettarsi, nel caso di scarico delle stesse in corpo idrico superficiale il parametro temperatura per tali acque di scarico nei corsi d'acqua naturali, come da tabella 3 nota 1) dell'allegato 5 parte terza del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- f) in corrispondenza degli elementi naturali non dovranno essere realizzate opere né trasversali né longitudinali che possano interferire con le dinamiche spontanee; andrà cioè salvaguardata la possibilità del corso d'acqua di evolvere liberamente attraverso forme di erosione, deposizione e mobilità laterale dell'alveo. Rispetto a quest'ultima cautela (salvaguardia della possibilità di divagazione laterale) andrà evitata la realizzazione di infrastrutture che possano anche in futuro limitare la mobilità all'interno di una teorica fascia morfoattiva;
- g) poiché dotato di particolare pregio naturalistico/vegetazionale in fase di cantierizzazione, in ragione della particolare sensibilità del Colatore Scavizzolo identificato nello studio come Roggia Magna ed intercettato alla progressiva 45+140, dovranno adottarsi le massime cautele e le tecniche di attraversamento meno invasive;
- h) poiché le naturali dinamiche morfologiche (ovvero la possibile dismissione a valle di opere trasversali non strategiche) potrebbero essere causa di ulteriore incisione degli alvei, per tutti i corsi d'acqua naturali o paranaturali interferiti dovrà assicurarsi un'adeguata profondità di posa delle condotte rispetto ai punti più depressi degli alvei attivi, evitando l'impiego di opere trasversali di tipo tradizionale, prevedendo, dove eventualmente necessario, soglie-rampe in ciottoli o pietrame;
- i) gli interventi di progetto, compresi quelli di rimozione delle condotte esistenti, dovranno essere realizzati in coerenza con:
- gli Studi sul Reticolo Idrico Minore comunali ufficialmente validati dalla Regione ed approvati dai Comuni; diversamente il r.d. n. 523/1904 ed il r.d. n. 368/1904, in merito ai vincoli di polizia idraulica presenti su tutti i corsi d'acqua pubblici, anche lungo i tratti tombinati, con particolare riferimento alla compatibilità degli interventi in progetto con le relative fasce di rispetto;
 - le disposizioni dell'art. 115 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i., secondo cui vige il divieto di tombinatura di tutti i corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela di pubblica incolumità;
 - le indicazioni di cui all'Allegato B della d.g.r. n. 7/13950 dell'1 agosto 2003 e s.m.i., con particolare riferimento alle modalità di attraversamento dei corpi idrici e agli scarichi in corsi d'acqua. Eventuali interventi di deviazione di tracciati, da concordare preventivamente con l'Ente gestore degli stessi, in armonia con la d.g.r. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 e s.m.i. e sulla scorta di quanto prescritto nel r.d. n. 523/1904, non deve essere suscettibile di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua, garantendo la continuità idraulica e il corretto deflusso delle acque da monte verso valle, nonché il mantenimento delle funzioni ecologico-ambientali proprie del corso d'acqua, salvaguardando i diritti d'uso delle acque stesse;
- j) per l'attraversamento del reticolo idrico regionale, prima dell'inizio dei lavori dovrà essere acquisita la concessione demaniale per l'utilizzo delle aree interessate;
- k) prevedere, durante la fase di cantiere, un programma di pronto intervento che contempli la messa in atto di idonei accorgimenti tecnici atti a fronteggiare qualsiasi tipo di versamento accidentale di sostanze pericolose, oltre ad opportune modalità di monitoraggio ambientale del suolo/sottosuolo, al fine di evitare fenomeni di contaminazione dei corsi d'acqua superficiali e delle falde sotterranee;
- 22) suolo e sottosuolo:
- a) prima dell'inizio dell'attività di cantiere dovrà provvedersi all'identificazione dei tratti in cui si potrebbero verificare fenomeni di instabilità spondale dovuti all'apertura della trincea per la posa del metanodotto;
- b) a fine lavori il ripristino dei luoghi dovrà effettuarsi con riferimento alla struttura pedologica dei suoli desunta sulla base delle carte pedologiche ERSAF;
- c) al fine della valutazione delle migliori compensazioni possibili dovute all'attraversamento di aree aventi una valenza sia faunistica che agronomica, andrà misurato in fase autorizzativa l'impatto indiretto derivante dagli interventi sulle marcite sotto due profili:
- l'interruzione, anche temporanea, della possibilità di adacquamento di alcuni appezzamenti a causa delle interferenze con la rete idrica superficiale;
 - l'eventuale interferenza sulle colature (molte delle marcite a valle utilizzano acqua già utilizzata su marcite a monte);
- d) nei lavori di ripristino di cui al punto precedente dovrà privilegiarsi l'impiego delle terre da scavo prodotte in situ dai lavori, prevedendo pertanto:
- la conservazione degli strati di terreno di scavo mantenendo per il reinterro la medesima successione;
 - la conservazione, per quanto possibile, delle piote da scoltamento adottando modalità di protezione del materiale accantonato tali da non causare disseccamenti e fenomeni di fermentazione e impedire la propagazione nell'ambiente di specie esotiche/invasive;
- e) dovrà concordarsi con ARPA, prima dell'inizio dei lavori, una campagna di sondaggi volta ad accertare l'eventuale grado di inquinamento delle terre immediatamente a monte e a valle dell'attraversamento in TOC del Lambro, ed oggetto di scavo a cielo aperto, al fine di verificare la presenza di eventuali sostanze inquinanti derivando dal SIN "Cerro al Lambro" posto a circa 100 m;

- f) i volumi di terreni derivanti da operazioni di scavo sono esclusi dal campo di applicazione della disciplina in materia dei rifiuti, ai sensi dell'art. 185, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 152/06, se trattasi esclusivamente di suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato. Le stesse terre da scavo, qualora dovessero essere utilizzate al di fuori dello stesso sito dal quale sono state escavate, potranno essere gestite come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis a condizione che siano rispettati tutti i requisiti individuati dal d.m. n. 161/2012".
- g) in sede esecutiva, dovrà essere redatta attestazione di assenza di dispersione di ioni metallici nel terreno da parte degli anodi sacrificali costituenti parte dei dispositivi di protezione catodica nonché attestazione circa l'entità delle dispersioni di gas naturale mediamente attribuibili alla tratta di condotta considerata;
- 23) rifiuti:
- a) dovranno predisporre aree dedicate allo stoccaggio dei materiali configurabili come rifiuti; lo stoccaggio dovrà avvenire per categorie omogenee identificate con codice C.E.R. in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso;
- b) eventuali rifiuti liquidi dovranno essere depositati in contenitori chiusi (a doppia parete), posti in zone provviste di bacino di contenimento. Le zone di deposito non dovranno essere localizzate in prossimità delle aree di manovra dei mezzi e dovranno essere segnalate con apposita cartellonistica. La manipolazione di sostanze pericolose (carburanti, lubrificanti, solventi) dovrà avvenire in un'area dotata degli accorgimenti necessari al contenimento degli sversamenti accidentali posta ad adeguata distanza dall'alveo bagnato;
- c) dovranno definirsi le modalità di caratterizzazione chimica e lo smaltimento dei rifiuti raccolti a seguito delle operazioni di controllo e pulizia interna della condotta;
- d) prima di iniziare le attività di cantiere dovrà effettuarsi una valutazione della possibile interferenza del tracciato di progetto con i siti contaminati presenti in Provincia di Milano, in comune di Cerro al Lambro tra il fiume e la località Gazzera, del Sito denominato "Cerro al Lambro - Località Cascina Gazzera" (vasto deposito di melme acide); pertanto dovrà essere concordata con ARPA, ed effettuata prima dell'inizio dei lavori, una campagna di sondaggi volta ad accertare l'eventuale grado di inquinamento delle terre immediatamente a monte e a valle della TOC oggetto di scavo a cielo aperto al fine di verificare la presenza di eventuali sostanze inquinanti;
- 24) flora e fauna:
- a) per tutti i corsi d'acqua sottoposti a tutela paesistica, in caso risultasse necessario il ripristino di opere trasversali, andrà prevista la realizzazione di rampe in pietrame funzionali alla continuità biologica anziché strutture di tipo tradizionale. Infine, a conclusione, nel caso in cui non risultasse tecnicamente possibile evitare che gli interventi in progetto determinino aumenti del grado di artificializzazione di corpi idrici naturali occorrerà realizzare adeguate misure di compensazione, che dovranno consistere nella rinaturazione di porzioni antropizzate dei medesimi elementi interferiti;
- b) le trasformazioni dei singoli tratti di aree boscate, anche se temporanee, dovranno essere sottoposte a preventiva autorizzazione paesaggistica, singola o cumulata a seconda del prosieguo dei lavori di realizzazione, nonché successivamente essere sottoposte all'autorizzazione forestale dell'ente competente (Parco e/o Provincia);
- c) la realizzazione delle infrastrutture provvisorie dovrà avvenire in aree preferibilmente non boscate e qualora possibile dovranno essere utilizzati gli accessi alle aree già presenti;
- d) prevedere il recupero delle sponde eventualmente danneggiate dei corsi d'acqua anche mediante l'approntamento di opere di ingegneria naturalistica;
- e) nei tratti di maggior criticità degli attraversamenti di aree naturalistiche, in accordo con il Parco del Ticino, in fase di progettazione esecutiva si chiede di prevedere scavi a sezione ridotta o ulteriori limitati tratti in TOC;
- f) con riferimento all'attraversamento di aree a bosco dovrà all'uopo predisporre richiesta di trasformazione secondo quanto previsto dall'art. 43 della l.r. 31/2008 e dovranno essere definite le proposte progettuali di compensazione e ripristino forestale ai sensi della d.g.r. 8/675/2005 "Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi" e s.m.i.. In tale ambito dovrà essere acquisita dall'ente forestale competente l'analisi di dettaglio di tutte le porzioni di bosco trasformate temporaneamente e definitivamente in termini di superficie trasformata, forma di governo, tipologia forestale presente e quanto altro previsto dalla d.g.r. medesima;
- g) i criteri generali di ripristino forestali evidenziati nel progetto dovranno essere ricalibrati al fine di tenere conto della complessità delle formazioni forestali che verranno interessate dagli interventi di trasformazione, con particolare riguardo, all'interno del Parco del Ticino, per le formazioni V1 - Boschi e foreste della pianura alluvionale del fondovalle, V3 Boscaglie e cespuglieti xerofili più o meno aperti e formazioni a bosco parco e V4 - Boschi e boscaglie decisamente igrofile dominate da salici;
- h) dovrà essere presentato al Parco Regionale Lombardo della Valle del Ticino un progetto dettagliato di ripristino paesaggistico di tutte le formazioni agro-forestali non definibili bosco (siepi, filari, macchie boscate e piante isolate) ai sensi dell'art. 20.5 del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco;
- i) prima dell'inizio delle attività di monitoraggio, per tutte le opere in dismissione ed in costruzione dovrà predisporre un quadro complessivo dei ripristini vegetazionali, specificando la tipologia del ripristino, le tempistiche di attuazione e le cure colturali per garantire l'attecchimento del materiale utilizzato per il ripristino; dovrà in particolare porsi attenzione alla definizione dei criteri di impianto in relazione:
- alla diffusione delle piante esotiche infestanti che nelle nuove condizioni edafiche possono trovare opportunità di sviluppo particolarmente favorevoli; in tal senso, nel piano di manutenzione si dovrà provvedere con misure tecniche idonee al contenimento delle medesime;
 - alla possibilità di definire le condizioni per instaurare un meccanismo evolutivo verso l'allineamento con la tipologia di riferimento del bosco trasformato, in termini di selezione delle specie vegetali da piantare, struttura dei collettivi di impianto, ecc.;
 - a misure di inerbimento con l'utilizzo di tecniche idonee modulate in riferimento alle diverse tipologie forestali da ripristinare.
- j) poiché le aree di cantiere costituiscono un sito preferenziale per lo sviluppo di *Ambrosia artemisifolia* (pianta infestante fortemente allergenica) dovranno essere previste opportune misure finalizzate ad evitare lo sviluppo e la diffusione di questo infestante;
- 25) paesaggio:
- a) le strutture fuori terra, in particolare impianti, edifici e recinzioni, dovranno essere progettati nel rispetto delle tipologie edilizie previste dal Regolamento Abaco del Parco del Ticino e dovranno essere adeguatamente mascherate con siepi/filari di specie autoctone;

Serie Ordinaria n. 37 - Mercoledì 11 settembre 2013

- b) tutte le aree di cantiere, a lavori ultimati, dovranno essere riportate al primitivo decoro, tutte le parti metalliche di manufatti relativi al metanodotto, nelle loro superfici esterne, dovranno essere tinteggiate con colore n. 7035 delle tinte unificate RAL;
- c) la regimazione con elementi prefabbricati in c.a. prevista nel progetto per taluni, oltre che dover essere preventivamente concordata con l'Ente gestore degli stessi, dovrà essere prevista solo ed esclusivamente nel caso di corso d'acqua già sottoposto ante operam a regimazione artificiale tramite tale tipologia di manufatto; per i restanti corpi idrici superficiali, al fine di migliorare i caratteri di naturalità e di salvaguardare la funzionalità e l'efficienza della rete irrigua con le sue connotazioni vegetazionali e geomorfologiche (artt. 24 e 28 delle NdA del PTCP di Milano), i ripristini dovranno essere attuati secondo adeguate tecniche di ingegneria naturalistica, ricorrendo anche alle indicazioni progettuali dei repertori delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-ambientali eventualmente allegati ai PTCP provinciali, nonché alle indicazioni del PTC dei Parchi Regionali laddove interessati dagli interventi; in particolare per i fontanili, si richiamano le prescrizioni di cui all'art. 29 delle NdA del PTCP di Milano in relazione agli interventi previsti in loro prossimità.
- d) per gli impianti ed i punti di linea che dovranno essere realizzati si evidenzia la necessità di prevedere gli impianti arborei/arbustivi lungo tutto il perimetro di tali aree, in continuità con gli elementi vegetali del contesto territoriale, utilizzando specie vegetali autoctone e sestri di impianto in coerenza con le indicazioni progettuali dei PTC dei Parchi regionali attraversati e del Repertorio delle misure di mitigazione dei PTCP Provinciali;
- e) in Provincia di Milano, con riferimento alle aree di cantiere lungo il tracciato delle opere, si ritiene opportuno prevedere, oltre alle barriere fonoassorbenti, anche una fascia buffer di protezione paesaggistica permanente intorno al tracciato, ai sensi dell'art. 20 comma 3 lettera c) delle NdA del PTCP quale misura di mitigazione ambientale nei confronti degli insediamenti e/o aree libere adiacenti e, soprattutto, di particolare pregio paesistico-naturalistico;
- f) al termine dei lavori, sia le aree di cantiere sia le aree degli impianti/punti di linea delle condotte in rimozione dovranno essere riportate alla situazione ante operam, mettendo in atto adeguati interventi di riqualificazione ambientale del sito impoverito dall'uso, in continuità con il contesto territoriale, nonché interventi di bonifica del suolo/sottosuolo qualora necessari;
- g) allo scopo di un migliore inserimento degli impianti fuori terra nel contesto paesistico del Parco Agricolo Sud di Milano si richiede di predisporre il loro mascheramento mediante la realizzazione di una siepe polispecifica lungo tutto il perimetro (con esclusione degli accessi);
- h) per quanto riguarda la fase di cantiere si richiede che:
- l'utilizzo di scavi a cielo aperto per l'attraversamento delle rogge minori e dei fossi di irrigazione sia limitato e comunque valutato di concerto con il Parco in sede di progettazione esecutiva e, inoltre, sia effettuato durante la stagione di riposo vegetativo;
 - sia gli interventi di mitigazione, sia gli interventi di ripristino della vegetazione arborea dovranno essere realizzati, utilizzando esclusivamente specie arboree ed arbustive autoctone del Parco il cui elenco può essere scaricato dal sito internet del parco al seguente indirizzo: http://www.provincia.mi.it/parcosud/cosafare/taglio_piante.html;
 - la realizzazione dell'opera dovrà avvenire, per quanto possibile, nel periodo di riposo colturale;
 - gli agricoltori interessati dall'intervento dovranno essere informati dell'epoca dei lavori con sufficiente anticipo in modo da poter operare le scelte colturali più opportune.
- i) in accordo con gli Enti Parco Lombardo della Valle del Ticino e Parco Agricolo Sud Milano siano adottate misure di compensazione sia a carattere socio-territoriale sia di valorizzazione e riqualificazione di rogge e della vegetazione esistente;
- 26) **monitoraggio:**
- a) le stazioni di monitoraggio previste all'interno del Parco lombardo della valle del Ticino siano condivise e concordate con il Parco;
- b) dovrà integrarsi il programma di monitoraggio dell'ambiente idrico inserendo altre stazioni afferenti al programma di monitoraggio proprio del Parco del Ticino; tali integrazioni potranno essere successivamente concordate con l'Ente;
- c) relativamente alle acque sotterranee è necessario che il monitoraggio proposto venga restituito attraverso un modello concettuale interpretativo, in grado di verificare nel tempo l'interazione dell'opera con l'evoluzione delle condizioni idrogeologiche e dell'idrologia del fiume Ticino;
- d) con riferimento agli ambiti afferenti al Parco del Ticino dovrà essere predisposto un piano di monitoraggio della vegetazione ex ante ed ex post per il controllo delle dinamiche evolutive in relazione all'obiettivo di ripristino forestale stesso. In tal senso si ritiene in via preliminare inadeguato il numero dei punti di monitoraggio rispetto alle tipologie vegetazionali riscontrate. Dovrà essere predisposto, quindi, in fase di procedimento ordinario relativo alla trasformazione di bosco, un nuovo piano di monitoraggio adeguato alle emergenze forestali in termini di estensione e tipologia. Si chiede inoltre che il Parco sia costantemente informato sullo stato di avanzamento del piano di monitoraggio e che siano trasmessi periodicamente all'Ente i report con i risultati dello stesso.
- e) il piano esecutivo contenente le modalità attuative del piano di monitoraggio ambientale dovrà essere concordato con ARPA;
- f) riguardo alle proposte di ripristino delle scarpate morfologiche interessate dai lavori in oggetto, dovrà garantirsi e verificarsi mediante opportuno monitoraggio, che l'attuazione di tali interventi di ripristino e consolidamento assicurino effettivamente e anche a distanza di tempo, la stabilità, la conservazione e la tutela del carattere morfologico delle scarpate stesse;
- 27) con riferimento alle opere di compensazione ambientale, la definizione di dettaglio e le modalità di attuazione delle stesse, ai sensi della l. 239/2004, dovranno essere oggetto di uno specifico accordo da stipularsi tra gli Enti coinvolti ed il Proponente, al fine di definire anche tempi e modi di rilascio delle autorizzazioni di competenza;

D.g.r. 6 settembre 2013 - n. X/633

Schema di accordo tra Regione Lombardia, province di Milano e Monza e Brianza, comuni di Bellinzago Lombardo, Cambiago, Cavenago Brianza, Gessate, Pozzuolo Martesana, CEM Ambiente, Eredi Papini Osvaldo s.n.c., Alpha Trading s.p.a., Oil.B s.r.l., Assocostieri, Fondazione Idra, Brianzacque s.r.l., per la realizzazione di un progetto di riutilizzo dell'olio alimentare

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la direttiva 2009/28 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- il d.lgs. 152/06 «Norme in materia ambientale»;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, che all'art. 15 prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;
- il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura approvato con d.c.r. n. 78 del 9 luglio 2013 e la declinazione allo stesso nel PO 256.Ter.9.3 «Azioni finalizzate alla riduzione, riuso, riciclo e recupero dei rifiuti»;

Valutato che la raccolta degli oli esausti di origine vegetale (il cosiddetto olio fritto) è obbligatoria per le utenze commerciali e industriali, mentre risulta poco diffusa per le utenze domestiche, la cui stima ammonta a circa 2,5 kg/anno procapite;

Considerato che la mancata intercettazione di tale rifiuto comporta costi ambientali ed economici che si riflettono sulla collettività; infatti lo sversamento in corsi d'acqua ne danneggia l'ecosistema, quello in falda compromette la potabilità delle acque, nei terreni incide sull'apporto nutrizionale delle piante e, in fognatura, aumenta i costi e riduce i rendimenti degli impianti di depurazione;

Rilevato che l'olio vegetale esausto (da frittura, sottoli, inscatolati), opportunamente trattato, può essere reimmesso al consumo (produzione di energia, di biodiesel, di sapone, di bitumi, di mastici e collanti, ...) e costituire quindi una risorsa;

Richiamati:

- la direttiva 2009/28 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, con la quale l'Unione Europea ha definito un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e fissato obiettivi nazionali obbligatori sul consumo finale lordo di energia derivante da fonti rinnovabili e, in particolare, nei trasporti;
- l'art. 33 del d.lgs. n. 28 del 3 marzo 2011, di attuazione alla dir. 2009/28/CE, prevede che, ai fini del rispetto dell'obbligo nazionale di introduzione di energia da fonti rinnovabili nel settore del trasporto, i biocarburanti prodotti da rifiuti siano conteggiati con un peso doppio; inoltre, la l. n. 134 del 7 agosto 2012, di conversione del d.l. n. 83/2012, ribadisce tale orientamento e specifica le condizioni per la contabilizzazione;
- il d.lgs. 152/06 definisce all'art. 179 i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, che individuano il recupero come opzione auspicabile rispetto allo smaltimento;
- la d.c.r. n. 532/2012, con cui il Consiglio regionale Lombardo ha approvato gli «Indirizzi per la definizione del nuovo Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR)», che individuano le azioni di politica energetica con cui fare fronte agli impegni al 2020 e recepiscono gli obiettivi di copertura da fonti energetiche rinnovabili sul consumo finale lordo di energia, definiti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 37, comma 6, del d.lgs. 28/2011;
- il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA), in fase di approvazione, che annovera tra le sue azioni gli obiettivi e le attività di cui al presente progetto;
- la l.r. 26/2003, che all'art. 13, c. 1 «considera prioritaria l'educazione e la formazione nel settore dei servizi per favorire lo sviluppo di una cultura del servizio pubblico che coinvolga le istituzioni, gli operatori e i cittadini utenti e incentivi iniziali volte al risparmio energetico e alla diminuzione della produzione di rifiuti», e che all'art. 14 pone come obiettivo la creazione di un sistema integrato di gestione dei rifiuti finalizzato, tra l'altro:

- a garantire l'efficacia dell'azione di protezione della salute e dell'ambiente;
- all'ottimizzazione ed integrazione delle operazioni di riutilizzo, recupero e riciclaggio come materia delle singole frazioni dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata e da rifiuti speciali;
- all'incentivazione ed al sostegno dell'effettivo e oggettivo recupero, sia in termini di materia, sia in termini di energia, delle frazioni di rifiuto urbano nonché del recupero dei rifiuti speciali e di particolari categorie di rifiuti;
- alla promozione dell'utilizzo dei materiali derivanti dalle operazioni di recupero e riciclaggio;

Considerato che Regione Lombardia, attraverso il presente progetto, persegue l'ottimizzazione del sistema integrato nella gestione dei rifiuti e l'obiettivo della creazione di un mercato per i prodotti derivanti dalle operazioni di recupero degli oli vegetali esausti di provenienza urbana; tale obiettivo è condiviso da tutti i firmatari dell'accordo in oggetto;

Ritenuto opportuno non solo incentivare la raccolta di tale rifiuto, ma anche favorirne il recupero ed il riutilizzo nello stesso ambito di sperimentazione della raccolta;

Valutata l'esperienza maturata nel servizio di raccolta differenziata da CEM Ambiente s.p.a., società a totale capitale pubblico di cui fanno parte le Province di Milano e Monza e Brianza e 49 Comuni dell'est milanese, esperienza che le è valsa diversi riconoscimenti e che è maturata anche nella raccolta dell'olio in piattaforma ecologica;

Considerato che l'ambito territoriale in cui il progetto si colloca è considerato critico sotto il profilo della qualità dell'aria e che l'utilizzo di biodiesel per autotrazione consente performance ambientali superiori rispetto ai combustibili tradizionali;

Valutata la competenza di Assocostieri, associazione che riunisce i produttori di biodiesel italiani;

Considerato il progetto «Acqua senza macchia», avviato da Fondazione Idra in un ambito territoriale servito da CEM Ambiente s.p.a., di cui «FAI IL PIENO D'OLIO, nuova vita per l'olio di frittura» condivide gli obiettivi e in riferimento al quale costituisce elemento di complemento e completamento, prevedendo un diverso riutilizzo dell'olio raccolto e trasformato, nonché il coinvolgimento delle scuole;

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra, promuovere un accordo tra Regione Lombardia e CEM Ambiente s.p.a.,

- i 5 Comuni (Bellinzago Lombardo, Cambiago, Cavenago Brianza, Gessate, Pozzuolo Martesana) e le 2 Province (Milano e Monza e Brianza) territorialmente interessati dal progetto;
- Assocostieri e le società da lei individuate per il recupero dell'olio e la fornitura del biodiesel (Alpha Trading s.p.a. e Oil.B s.r.l.);
- Eredi Papini Osvaldo s.n.c., società che effettua il servizio della raccolta dell'olio nei territori coinvolti dal progetto e che si è resa disponibile ad utilizzare il biodiesel sui propri automezzi;
- Fondazione Idra, ente no profit promotore di ricerche ed iniziative nel campo della sostenibilità ambientale ed ideatore del progetto «Acqua senza macchia», finalizzato al recupero dell'olio esausto da utenze domestiche per la produzione di energia, e che condividerà con Regione Lombardia il sito www.ricicclalolio.it;
- BrianzAcque s.r.l., gestore degli impianti di depurazione dell'ambito di sperimentazione;

finalizzato alla realizzazione del Progetto «FAI IL PIENO D'OLIO, nuova vita per l'olio di frittura» che prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

- lo sviluppo della raccolta degli oli alimentari esausti da utenze domestiche, con l'obiettivo di un quantitativo raccolto pari a 1 kg per abitante anno;
- l'informazione e sensibilizzazione dei cittadini alla raccolta e conferimento dell'olio, attraverso una campagna di comunicazione;
- la trasformazione ed il riutilizzo dell'olio raccolto all'interno della stessa area di sperimentazione, trasformandolo in biodiesel per alimentare i mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti;
- il coinvolgimento delle scuole dell'ambito territoriale interessato mediante la realizzazione di un progetto di educazione ambientale;

Serie Ordinaria n. 37 - Mercoledì 11 settembre 2013

Visto lo schema di accordo tra Regione Lombardia e Province di Milano e Monza e Brianza, Comuni di Bellinzago Lombardo, Cambiagio, Cavenago Brianza, Gessate, Pozzuolo Martesana, CEM Ambiente s.p.a., Eredi Papini Osvaldo s.n.c., Alpha Trading s.p.a., Oil.B s.r.l., Assocostieri, Fondazione Idra, BrianzAcque s.r.l., finalizzato alla realizzazione delle attività del Progetto «FAI IL PIENO D'OLIO, nuova vita per l'olio di frittura», di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, concordato in tutte le sue parti dai soggetti contraenti;

Ritenuto opportuno prevedere lo stanziamento delle necessarie risorse per la realizzazione di quanto previsto nell'accordo per un importo complessivo di € 70.000 quale contributo di Regione Lombardia;

Dato atto che l'importo di € 70.000,00, previsto quale contributo regionale dell'accordo, trova copertura finanziaria sul capitolo 1.9.03.8248, del bilancio dell'esercizio finanziario in corso;

Ritenuto che tale importo debba essere così ripartito:

- € 45.000,00 a favore di CEM Ambiente per l'acquisto di 12.000 tanichette per la raccolta dell'olio da distribuire alle famiglie, a seguito di svolgimento di gara d'appalto e successiva individuazione del soggetto vincitore;
- € 25.000,00 a favore di Provincia di Milano, settore Rifiuti e Bonifiche, per le attività di predisposizione del materiale necessario alla campagna di comunicazione - attività di cui al punto 5 dell'accordo (€ 15.000,00) - e per le attività di educazione ambientale previste al punto 4 dell'accordo (€ 10.000,00), da versare alla sottoscrizione dell'accordo stesso;

Considerato il contributo previsto dal Comune di Gessate, pari a 1.000,00 €, e di BrianzAcque, pari a 2.000,00 €, da erogarsi a favore di Provincia di Milano, settore Rifiuti e Bonifiche, entro 90 giorni dalla richiesta;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di accordo tra Regione Lombardia, Province di Milano e Monza e Brianza, Comuni di Bellinzago Lombardo, Cambiagio, Cavenago Brianza, Gessate, Pozzuolo Martesana, CEM Ambiente s.p.a., Eredi Papini Osvaldo s.n.c., Alpha Trading s.p.a., Oil.B s.r.l., Assocostieri, Fondazione Idra, BrianzAcque s.r.l., di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per la realizzazione del Progetto «FAI IL PIENO D'OLIO, nuova vita per l'olio di frittura»;

2. di dare atto che l'importo complessivo di € 70.000,00 previsto quale contributo regionale dell'accordo trova copertura finanziaria sul capitolo 1.9.03.8248 del bilancio dell'esercizio finanziario in corso;

3. di dare atto che il contributo di € 70.000,00 verrà erogato con le seguenti modalità:

- € 45.000,00 a favore di CEM Ambiente, a seguito di svolgimento di gara d'appalto per l'acquisto di 12.000 tanichette per la raccolta dell'olio;
- € 25.000,00 a favore di Provincia di Milano, settore Rifiuti e Bonifiche, per le attività di predisposizione del materiale necessario alla campagna di comunicazione - attività di cui al punto 5 dell'accordo (€ 15.000,00) - e per le attività di educazione ambientale previste al punto 4 dell'accordo (€ 10.000,00), da versare alla sottoscrizione dell'accordo stesso;

4. di dare atto che il contributo stanziato dal Comune di Gessate (€ 1.000,00) e da BrianzAcque (€ 2.000,00) sarà erogato a favore di Provincia di Milano, settore Rifiuti e Bonifiche, a sostegno delle attività di comunicazione e di educazione ambientale, entro 90 giorni dalla richiesta;

5. di demandare all'Assessore all'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile la sottoscrizione dell'accordo;

6. di demandare al Dirigente competente gli adempimenti amministrativi conseguenti all'adozione della presente deliberazione.

Il segretario: Marco Pilloni

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE

per la realizzazione del progetto "FAI IL PIENO D'OLIO, nuova vita per l'olio di frittura"

tra i rappresentanti di

Regione Lombardia, nella persona dell'Assessore all'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, Claudia Terzi;

PROVINCIA DI MONZA e BRIANZA, nella persona dell'Assessore all'Ambiente Martina Sassoli;

PROVINCIA DI MILANO, nella persona dell'Assessore all'Ambiente Cristina Stancari;

COMUNE di BELLINZAGO LOMBARDO (MI), nella persona del Sindaco Angela Comelli;

COMUNE di CAMBIAGO (MI), nella persona del Sindaco Silvano Brambilla;

COMUNE di CAVENAGO BRIANZA (MB), nella persona del Sindaco Sem Galbiati;

COMUNE di GESSATE (MI), nella persona del Sindaco Mario Leoni;

COMUNE di POZZUOLO MARTESANA (MI), nella persona del Sindaco Angelo Maria Caterina;

CEM AMBIENTE s.p.a., nella persona del Direttore Generale Massimo Pelti;

EREDI PAPINI OSVALDO s.n.c., nella persona del titolare Giorgio Papini;

ALPHA TRADING s.p.a., nella persona del Presidente Carla Tanzi;

OIL.B s.r.l., nella persona dell'Amministratore Delegato Paola Brancaccio;

ASSOCOSTIERI, nella persona del Direttore Generale Maria Rosaria Di Somma;

FONDAZIONE IDRA, nella persona del Presidente, Gianrico Sangalli;

BRIANZACQUE s.r.l., nella persona del Direttore tecnico Enrico Mariani;

FINALITÀ DELL'ACCORDO

I sottoscrittenti si impegnano per la creazione di un ciclo "virtuoso" di gestione dell'olio vegetale da utenze domestiche, con il duplice obiettivo di incrementarne la raccolta differenziata e di promuoverne il riutilizzo, dopo la rigenerazione, come biocarburante nella flotta di mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti dell'area Martesana.

PREMESSO CHE

la legge 7 agosto 1990, n. 241, all'art. 15 consente la definizione di accordi tra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività comuni;

l'Unione Europea, con l'emanazione della Direttiva 2009/28 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 ha definito un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e fissato obiettivi nazionali obbligatori sul consumo finale lordo di energia derivante da fonti rinnovabili e, in particolare, nei trasporti;

il d.lgs. n. 28 del 3 marzo 2011 dà attuazione alla Dir. 2009/28/CE e, all'art. 33, prevede che, ai fini del rispetto dell'obbligo nazionale di introduzione di energia da fonti rinnovabili nel settore del trasporto, i biocarburanti prodotti da rifiuti siano conteggiati con un peso doppio; la l. n. 134 del 7 agosto 2012, di conversione del d.l. n. 83/2012, ribadisce tale orientamento e specifica le condizioni per la contabilizzazione;

il d.lgs. 152/06 definisce all'art. 179 i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, che individuano il recupero come opzione auspicabile rispetto allo smaltimento;

Regione Lombardia, all'interno del redigendo Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR), ha individuato gli indirizzi di politica energetica con cui fare fronte agli impegni al 2020 in coerenza con gli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili individuati per le Regioni (attraverso il cosiddetto "Decreto Burden Sharing") e con la nuova Programmazione Comunitaria 2014-2020 e recepisce gli obiettivi di copertura da fonti energetiche rinnovabili sul consumo finale lordo di energia, definiti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 37, comma 6, del d.lgs. 28/2011;

la l.r. 26/2003 considera prioritaria l'educazione e la formazione nel settore dei servizi per favorire lo sviluppo di una cultura del servizio pubblico che coinvolga le istituzioni, gli operatori e i cittadini utenti e incentivi iniziative volte al risparmio energetico e alla diminuzione della produzione di rifiuti;

Serie Ordinaria n. 37 - Mercoledì 11 settembre 2013

l'art. 14 della stessa l.r. 26/03 pone infatti come obiettivo la creazione di un sistema integrato di gestione dei rifiuti finalizzato, tra l'altro:

- a garantire l'efficacia dell'azione di protezione della salute e dell'ambiente;
- all'ottimizzazione ed integrazione delle operazioni di riutilizzo, recupero e riciclaggio come materia delle singole frazioni dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata e da rifiuti speciali;
- all'incentivazione ed al sostegno dell'effettivo e oggettivo recupero, sia in termini di materia, sia in termini di energia, delle frazioni di rifiuto urbano nonché del recupero dei rifiuti speciali e di particolari categorie di rifiuti;
- alla promozione dell'utilizzo dei materiali derivanti dalle operazioni di recupero e riciclaggio;

la raccolta degli oli esausti di origine vegetale provenienti da utenze domestiche è ancor oggi poco diffusa sul territorio lombardo, e questo comporta l'immissione nelle fognature di elevati quantitativi di olio, con aggravio del processo di depurazione delle acque reflue e relativo costo per la collettività, oltre alla perdita di un materiale che - opportunamente trattato - può esser reimmesso al consumo (produzione di energia, di biodiesel, di sapone,...);

Regione Lombardia persegue l'ottimizzazione del sistema integrato nella gestione dei rifiuti e, attraverso il presente progetto, l'obiettivo della creazione di un mercato per i prodotti derivanti dalle operazioni di recupero degli oli vegetali esausti di provenienza urbana; tale obiettivo è condiviso da tutti i firmatari del presente accordo;

gli obiettivi e le attività di cui al presente progetto rientrano tra le azioni del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA), in fase di approvazione;

Regione Lombardia ritiene che la collaborazione con tutti i soggetti firmatari del presente accordo sia indispensabile per la realizzazione del progetto;

Regione Lombardia - Direzione generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile ha come obiettivi:

- l'avvio di un progetto pilota replicabile in altre realtà territoriali lombarde, che parta dalla fase di raccolta dell'olio e giunga fino all'utilizzo del prodotto da questo generato;
- l'intercettazione di una tipologia di rifiuto - la cui raccolta è obbligatoria per le utenze commerciali ma non per quelle domestiche, poco coinvolte - che, se non gestito, contribuisce all'inquinamento delle acque;
- la conversione di ciò che oggi costituisce un costo per la collettività (costi di depurazione delle acque reflue) in risorsa;
- la riduzione delle emissioni in atmosfera mediante l'utilizzo del biodiesel prodotto dall'olio raccolto quale combustibile per i mezzi di raccolta rifiuti;
- l'informazione e l'educazione dei cittadini e dei bambini, attraverso una campagna di comunicazione sul progetto e l'attivazione di attività specifiche nelle scuole dei Comuni coinvolti;

per indirizzare al meglio gli interventi, la Regione ha individuato un ambito di sperimentazione in cui promuovere un progetto finalizzato ad incrementare la raccolta dell'olio vegetale da utenze domestiche e a promuoverne il riutilizzo, dopo la rigenerazione, come biocarburante nella flotta di mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti dell'area Martesana. Il progetto coinvolge 5 Comuni ed ha quali finalità:

- lo sviluppo della raccolta degli oli alimentari esausti da utenze domestiche, con l'obiettivo di un quantitativo raccolto pari a 1 kg per abitante anno (nel 2012 la raccolta procapite ammontava a 139 grammi, in diminuzione rispetto ai 185 grammi del 2011);
- l'informazione e sensibilizzazione dei cittadini alla raccolta di una frazione di rifiuto oggi poco considerata, attraverso una campagna di comunicazione;
- la trasformazione in risorsa di ciò che oggi costituisce un rifiuto scarsamente intercettato dalla rete di raccolta e per lo più sversato in fognatura, creando quindi una potenziale fonte di inquinamento;
- il riutilizzo dell'olio raccolto all'interno della stessa area di sperimentazione, trasformandolo in biodiesel per alimentare i mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti;
- la riduzione delle emissioni in atmosfera grazie all'uso di un biocarburante meno impattante;
- il coinvolgimento delle scuole dell'ambito territoriale interessato mediante la realizzazione di un progetto di educazione ambientale;
- la sperimentazione di una modalità di raccolta e recupero che, facendo tesoro dell'esperienza acquisita, possa costituire una "buona pratica" ed esser replicata in altre realtà territoriali;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STABILISCE QUANTO SEGUE

Regione Lombardia, le Province di Milano e Monza e Brianza, i Comuni di Bellinzago Lombardo, Cambiago, Cavenago Brianza, Gessate, Pozzuolo Martesana, CEM Ambiente s.p.a., Eredi Papini Osvaldo s.n.c., ASSOCOSTIERI, Oil.b s.r.l., Alpha Trading s.p.a., Fondazione Idra, BrianzAcque s.r.l. concordano sulla necessità di collaborare per la realizzazione del progetto "FAI IL PIENO D'OLIO, nuova vita per l'olio di frittura", progetto finalizzato alla raccolta dell'olio vegetale da utenze domestiche e del suo riutilizzo come biocarburante nella flotta di mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti dell'area Martesana.

1. La collaborazione avrà inizio al momento della sottoscrizione del presente accordo e si concluderà al 31 dicembre 2014, eventualmente prorogabile con provvedimento del dirigente regionale di Struttura competente;
2. **Regione Lombardia** coordina le attività di cui al presente accordo attraverso la supervisione di tutte le attività in esso previste e mediante l'organizzazione di periodici incontri;
3. le **Province di Milano e di Monza e Brianza** si impegnano a fornire supporto giuridico-amministrativo all'attuazione del progetto, alla promozione e diffusione dell'iniziativa quale esempio di buona pratica per la gestione sostenibile e la valorizzazione degli oli esausti, in linea con gli obiettivi generali dei propri Piani Provinciali di Gestione dei Rifiuti;
4. **Provincia di Milano** si impegna inoltre a coordinare la campagna di comunicazione e informazione mediante l'ideazione e la stampa del logo, delle locandine e dei testi, nonché del progetto di educazione ambientale di cui al successivo punto 5;
5. le scuole primarie (classi 4^e e 5^e) e secondarie di primo grado dei 5 Comuni saranno destinatarie di un progetto di educazione ambientale sul tema (importanza della raccolta differenziata dei rifiuti e del loro recupero e riutilizzo, impatto dell'olio sulle acque, impatto dell'utilizzo di biocarburanti,...); tale progetto sarà avviato dall'ufficio Educazione Ambientale della Provincia di Milano, in collaborazione con esperti esterni; le attività saranno svolte, in accordo con i dirigenti scolastici, in 1 o 2 classi per ogni plesso scolastico, per un massimo di 22 classi, e prevedranno anche una visita ai depuratori di BrianzAcque s.r.l.;
6. i Comuni di **Bellinzago Lombardo, Cambiago, Cavenago Brianza, Gessate, Pozzuolo Martesana** si impegnano a dare visibilità al progetto mediante la pubblicazione/affissione di locandine e di ogni altra comunicazione inerente il progetto attraverso i

propri canali istituzionali di comunicazione (sito internet, giornale del Comune, cartelloni...), a distribuire alle utenze domestiche site nel proprio territorio i contenitori per la raccolta (nel seguito indicate come "tanichette"), e a consentire la raccolta dell'olio mediante mezzo mobile, in accordo con CEM Ambiente, durante gli eventi in programma sul proprio territorio (feste, eventi sportivi, concerti, sagre...);

7. **CEM Ambiente s.p.a.** si impegna a:
 - acquistare le tanichette per la raccolta da distribuire, a carico dei Comuni, a ciascuna utenza domestica, mediante gara finalizzata ad individuare la migliore fornitura;
 - garantire la raccolta dell'olio vegetale esausto da utenza domestica presso le piazzole di raccolta gestite da CEM Ambiente s.p.a. nell'ambito territoriale interessato;
 - in occasione di almeno 5 eventi organizzati sul territorio dei Comuni interessati mettere a disposizione un mezzo mobile per la raccolta dell'olio e allestire un punto di informazione sulle attività del progetto;
 - garantire, previo accordo con la Grande distribuzione organizzata (Centro Commerciale "La Corte Lombarda" di Bellinzago Lombardo e/o Esselunga di Gessate), la presenza del mezzo mobile - per un totale di due giornate - presso i punti vendita, consentendo agli utenti della GDO il conferimento del proprio olio;
 - conferire l'olio raccolto nell'ambito del progetto alla società Eredi Papini Osvaldo s.n.c. o, in caso di mancato rinnovo dell'appalto, ad altra società che garantisca il proseguo del progetto per l'intera durata dello stesso;
 - fornire trimestralmente ai sottoscrittori dell'accordo i dati di olio raccolto nell'ambito del progetto;
8. **Eredi Papini Osvaldo s.n.c.** si impegna a conferire l'olio ritirato da CEM nell'ambito del progetto alla società Oil.B s.r.l. e ad utilizzare il biodiesel ottenuto da tale olio per il rifornimento di parte della propria flotta di mezzi adibiti al servizio di raccolta rifiuti;
9. **Assocostieri**, tramite le aziende associate Oil.b e Alpha Trading, consente la trasformazione dell'olio fritto raccolto in prodotto biodiesel e ad assicurare la sua miscelazione per consentire l'utilizzo alla ditta Eredi Papini Osvaldo s.n.c., nonché il supporto tecnico/giuridico teso al rispetto dei vincoli di legge per l'utilizzo del prodotto. Si impegna, inoltre, a divulgare i contenuti del progetto anche su scala nazionale, promuovendo un convegno con la collaborazione dei sottoscrittori dell'accordo;
10. **Oil.B s.r.l.**, individuata da Assocostieri quale partner per la produzione del biodiesel per il progetto, si impegna a ritirare l'olio proveniente da Eredi Papini Osvaldo s.n.c., a trasformarlo in biodiesel e a conferirlo a Alpha Trading s.p.a.; le modalità e i prezzi di conferimento dell'olio e fornitura del biodiesel saranno disciplinati da specifici accordi da definire e sottoscrivere tra le parti direttamente interessate;
11. **Alpha Trading s.p.a.** si impegna ad utilizzare il biodiesel proveniente da Oil.B. s.r.l. per la preparazione di una miscela 75% gasolio 10ppm - 25% biodiesel da fornire ad Eredi Papini Osvaldo s.n.c.; le modalità e i prezzi di conferimento dell'olio e fornitura del biodiesel saranno disciplinati da specifici accordi da definire e sottoscrivere tra le parti direttamente interessate;
12. **Fondazione Idra** si impegna a pubblicare sul sito internet www.ricicclalolio.it il materiale relativo al progetto "FAI IL PIENO D'OLIO, nuova vita per l'olio di frittura" e a rendere disponibile a Regione Lombardia, previa specifica richiesta, quanto pubblicato su tale sito nell'ambito del progetto "Acqua senza macchia";
13. **BrianzAcque s.r.l.** si impegna ad accogliere le scolaresche, nell'ambito del progetto di educazione ambientale previsto per le scuole (v. punto 5), con visite guidate ad uno dei depuratori presenti sul territorio e a mettere a disposizione il proprio personale esperto per eventuali momenti formativi;
14. i soggetti firmatari si impegnano a mettere a disposizione tutti i dati in loro possesso che possono avere attinenza con lo studio in oggetto;
15. i soggetti firmatari si impegnano a dare visibilità al progetto "FAI IL PIENO D'OLIO, nuova vita per l'olio di frittura" mediante pubblicazione sui propri siti internet;
16. tutti i materiali relativi alla campagna di comunicazione saranno corredati dal nome e/o logo di tutti i firmatari del presente accordo;
17. i dati e il materiale documentale prodotto nell'ambito del progetto potranno essere utilizzati per fini diversi da quelli di pubblicità dell'iniziativa dai soggetti firmatari o da altri soggetti, previo accordo con Regione Lombardia;
18. **Regione Lombardia** partecipa alla spesa per la realizzazione della sperimentazione prevista dal presente accordo mettendo a disposizione la somma complessiva di € 70.000,00, di cui € 45.000,00 per l'acquisto delle tanichette (punto 7), € 15.000,00 per le attività di educazione ambientale nelle scuole (punto 5) e € 10.000,00 per la campagna di informazione e comunicazione (punto 4).

L'erogazione del contributo verrà così ripartita:

- € 45.000,00 a favore di CEM Ambiente s.p.a., a seguito di svolgimento di gara d'appalto per l'acquisto di 12.000 tanichette per la raccolta dell'olio;
- € 25.000,00 a favore di Provincia di Milano, settore Rifiuti e Bonifiche, alla sottoscrizione del presente accordo; di questi, € 10.000,00 finalizzati alle attività di cui al punto 4, € 15.000,00 per le attività di cui al punto 5.

In ottemperanza alla Legge 16 gennaio 2003 n. 3 che ha reso obbligatorio il Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici, Regione Lombardia comunicherà a CEM Ambiente e a Provincia di Milano il codice CUP relativo al presente incarico.

L'Assegnatario assume gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari prescritti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, a pena di nullità del contratto. A tal fine,

- CEM Ambiente s.p.a. comunica il conto corrente "dedicato" relativo alla presente convenzione, ancorché non in via esclusiva: c/c bancario Nr. 135147, intestato a CEM Ambiente s.p.a., ABI 03336 CAB 32860, IBAN IT51S0333632860000000135147 presso la CREDITO BERGAMASCO - filiale di CAVENAGO DI BRIANZA.
- Con comunicazione successiva alla stipula della presente convenzione renderà noti i nominativi ed il Codice Fiscale dei soggetti delegati ad effettuare le operazioni sul medesimo conto corrente, così come espressamente previsto dall'art. 3 della predetta l. n. 136/2010. Infine, costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, l'effettuazione di movimenti finanziari avvenuti senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane s.p.a., ai sensi dell'art. 3 della medesima legge.
- Provincia di Milano comunica il conto corrente "dedicato" relativo alla presente convenzione, ancorché non in via esclusiva: c/c bancario Nr. 60133, intestato a Tesoreria Unica della Provincia di Milano, ABI 01000 CAB 03245, IBAN IT87W0100003245139300060133 presso la Banca d'Italia. Con comunicazione successiva alla stipula della presente convenzione renderà noti i nominativi ed il Codice Fiscale dei soggetti delegati ad effettuare le operazioni sul medesimo conto corrente, così come espressamente previsto dall'art. 3 della predetta l. n. 136/2010. Infine, costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, l'effettuazione di movimenti finanziari avvenuti senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane s.p.a., ai sensi dell'art. 3 della medesima legge;

Serie Ordinaria n. 37 - Mercoledì 11 settembre 2013

19. il Comune di Gessate partecipa alla spesa per la realizzazione del presente accordo con la messa a disposizione della somma di € 1.000,00, quale contributo alla campagna di informazione/comunicazione;
20. BrianzAcque s.r.l. partecipa alla spesa per la realizzazione del presente accordo con la messa a disposizione della somma di € 2.000,00, da destinarsi alla copertura dei costi di trasporto degli studenti dalle scuole ai propri impianti;
21. le suddette somme in capo alle singole Amministrazioni andranno impegnate prima della sottoscrizione del presente accordo nell'arco dell'annualità 2013. Tali somme saranno versate alla Provincia di Milano, Settore Rifiuti e Bonifiche;
22. per i contributi di cui ai precedenti punti 20 e 21 l'erogazione avverrà entro 90 giorni dalla richiesta;
23. il contributo regionale a favore di Provincia di Milano sarà erogato alla sottoscrizione dell'accordo, quello a favore di CEM Ambiente s.p.a. a seguito di individuazione del soggetto aggiudicatario della gara d'appalto;
24. Regione Lombardia organizzerà almeno 2 incontri con tutti i partner coinvolti, nel corso della sperimentazione e al termine della stessa, al fine di monitorare l'avanzamento del progetto e valutare eventuali azioni correttive per il raggiungimento degli obiettivi individuati;
25. le parti potranno recedere dal presente accordo con comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviare alle altre parti con un preavviso di almeno 15 giorni. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio al buon esito del progetto;
26. qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le parti dovrà essere risolta mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria. Le parti eleggono il tribunale di Milano quale foro esclusivamente competente;
27. per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle disposizioni di legge e ai regolamenti vigenti, applicabili in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano, li _____

Per REGIONE LOMBARDIA _____

Per PROVINCIA DI MILANO _____

Per PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA _____

Per il COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO _____

Per il COMUNE DI CAMBIAGO _____

Per il COMUNE DI CAVENAGO BRIANZA _____

Per il COMUNE DI GESSATE _____

Per il COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA _____

Per CEM AMBIENTE s.p.a. _____

Per EREDI PAPINI OSVALDO s.n.c. _____

Per ALPHA TRADING s.p.a. _____

Per OIL.B s.r.l. _____

Per ASSOCOSTIERI _____

Per FONDAZIONE IDRA _____

Per BRIANZACQUE s.r.l. _____

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

D.d.s. 3 settembre 2013 - n. 7962

Istanza di permesso esclusivo di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi denominato "Lograto". Verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Proponente: Exploenergy s.r.l.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA CAVE E MINIERE

OMISSIS

DECRETA

1. Di assoggettare alla procedura di valutazione d'impatto ambientale, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 152/2006, comma 6, e della l.r. 5/2010 le attività connesse al programma di ricerca, da realizzarsi sul territorio della Regione Lombardia nelle Province di Bergamo, Brescia e Cremona nell'ambito del permesso di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi denominato «Lograto», secondo quanto prospettato nella documentazione depositata dal proponente Exploenergy s.r.l., sede legale in Via J.F. Kennedy, 26, 20097 - San Donato Milanese (MI), C.F. e P.IVA: 07719540960, per le motivazioni espresse in premessa (*omissis*).

2. Di provvedere alla trasmissione del presente decreto alla Società Exploenergy s.r.l., al Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia.

3. Di provvedere alla pubblicazione sul BURL della sola parte dispositiva del presente decreto.

4. Di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/.

5. Di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della Lombardia, secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Il dirigente
Domenico Savoca

Serie Ordinaria n. 37 - Mercoledì 11 settembre 2013

D.d.s. 4 settembre 2013 - n. 7993

Archiviazione dell'istanza presentata ai sensi del d.lgs. 152/06 dalla ditta Unicalce s.p.a. con sede legale in Brembilla (BG), via Ponti 18, per l'acquisizione dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per un nuovo complesso IPPC di cui all'attività 5.4 dell'allegato VIII alla parte II del citato decreto legislativo, da localizzarsi presso il comune di Sedrina (BG), loc. Cacosio

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI
E INNOVAZIONE IN MATERIA DI RIFIUTI

Visti:

- la l. 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- la l.r. 1 febbraio 2012, n. 1 «Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria»;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;
- la l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 recante «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente» e s.m.i.;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Vista la domanda e la relativa documentazione tecnica, presentate ai sensi del d.lgs. 152/06, in atti reg. n. Z1.2012.0030363 del 3 dicembre 12 dalla ditta Unicalce s.p.a. con sede legale in Brembilla (BG), Via Ponti 18, per l'acquisizione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per un nuovo complesso IPPC di cui all'attività 5.4 dell'Allegato VIII alla parte II del citato decreto legislativo, da localizzarsi presso il Comune di Sedrina (BG), loc. Cacosio;

Atteso che, a seguito di verifica della documentazione a corredo dell'istanza, è emerso come la stessa risultasse incompleta e carente degli elementi necessari al fine dell'avvio del procedimento. Pertanto, con nota prot. reg. n. T1.2012.25786 del 20 dicembre 12, è stato richiesto l'invio di documentazione integrativa, che la ditta ha provveduto a trasmettere in data 19 febbraio 13, prot. reg. n. Z1.2013.004338;

Atteso che con nota n. Z1.2013.0006509 del 11 marzo 2013 è stato comunicato l'avvio del procedimento ai sensi del d.lgs. 152/06 per il rilascio dell'AIA richiesta;

Visto il verbale di conferenza dei servizi del 18 giugno 13, nelle conclusioni del quale la conferenza proponeva il rigetto delle istanze VIA ed AIA a fronte della sussistenza di un criterio escludente ai sensi della d.g.r. 10360 del 21 ottobre 2009, connesso alla distanza della discarica dal centro abitato; conseguentemente l'autorità regionale competente in materia di AIA ha preavvisato il rigetto della relativa istanza ai sensi dell'art. 10 bis della l. 241/90;

Vista la nota della Comunità Montana prot. 5831/11/3 con cui ha comunicato alla ditta Unicalce s.p.a. i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza relativa all'autorizzazione ai sensi degli artt. 43 e 44 della l.r. 31/08 (Vincolo idrogeologico ex Regio decreto n. 3267/1923 e Vincolo Forestale), preavvisando pertanto ai sensi dell'art. 10 bis della l. 241/90 il rigetto dell'istanza;

Richiamata la nota prot. reg. n. T1.2013.0022446 del 26 giugno 13 con cui la Struttura Autorizzazioni e Innovazione in Materia di Rifiuti accoglieva la richiesta di proroga di 60 giorni complessivi avanzata dalla ditta per le proprie controdeduzioni;

Richiamata la nota della Comunità Montana prot. 6431/11/3 accoglieva la richiesta di proroga di 60 giorni complessivi avanzata dalla ditta per le proprie controdeduzioni;

Atteso che con nota del 26 agosto 13 in atti regionali n. T1.2013.0031573 del 30 agosto 13, la ditta Unicalce s.p.a. ha richiesto l'archiviazione della procedura autorizzatoria in corso;

Vista inoltre la nota in atti reg. T1.2013.0031750 del 02 settembre 2013 con la quale la Struttura Valutazione di Impatto Ambientale ha comunicato la chiusura della procedura di VIA e l'archiviazione della relativa istanza;

Ritenuto pertanto di estinguere il procedimento finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale richiesta dalla ditta Unicalce s.p.a. con sede legale in Brembilla (BG), Via Ponti 18, per un nuovo complesso IPPC di cui all'attività 5.4 dell'Alle-

gato VIII alla parte II del citato decreto legislativo, da localizzarsi presso il Comune di Sedrina (BG), loc. Cacosio;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20: «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti organizzativi della X legislatura;

DECRETA

1. di estinguere il procedimento amministrativo, prendendo atto della rinuncia del proponente e disponendo l'archiviazione dell'istanza presentata ai sensi del d.lgs. 152/06 dalla ditta Unicalce s.p.a. con sede legale in Brembilla (BG), Via Ponti 18, per l'acquisizione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per un nuovo complesso IPPC di cui all'attività 5.4 dell'Allegato VIII alla parte II del citato decreto legislativo, da localizzarsi presso il Comune di Sedrina (BG), loc. Cacosio;

2. di trasmettere copia conforme del presente atto a mezzo raccomandata A/R all'impresa, alla Provincia di Bergamo, al Comune di Sedrina, ad ARPA dipartimento di Bergamo, all'ASL di Bergamo ed alla Comunità Montana della Valle Brembana disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra dalla data di approvazione dello stesso;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul sito internet della DG Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile all'indirizzo www.reti.regione.lombardia.it nella sezione Rifiuti;

4. di disporre la messa a disposizione del pubblico del presente decreto presso la Struttura Autorizzazioni e Innovazione in Materia di Rifiuti della D.G. Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile e presso i competenti uffici provinciali e comunali;

5. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni previsto dall'art. 29 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni previsto dall'art. 9 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il dirigente della struttura
autorizzazioni e innovazione in materia di rifiuti
Dario Sciunnach

D.d.s. 5 settembre 2013 - n. 7996

Derivazione d'acqua a scopo idroelettrico sul torrente Troggia denominata Troggia Bassa nei comuni di Introbio e Primaluna (LC). Proponente: Idra s.r.l. Verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE

OMISSIS

DECRETA

1. di escludere dalla procedura di Valutazione d'impatto ambientale, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 152/06 e della l.r. 5/2010, il progetto di «Derivazione d'acqua a scopo idroelettrico sul Torrente Troggia denominata Troggia Bassa nei comuni di Introbio e Primaluna (LC)» secondo la soluzione progettuale indicata negli elaborati prodotti dalla Società IDRA s.r.l. (Proponente), a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni che dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione e approvazione del progetto in parola:

- a. siano messi in atto tutti gli accorgimenti tecnico/progettuali e le misure di mitigazione e prevenzione individuati dal Proponente;
- b. il taglio della vegetazione esistente dovrà essere limitato allo stretto necessario alla realizzazione dell'opera; al termine dei lavori lo stato dei luoghi dovrà essere ripristinato ed ove possibile ripiantumato con essenze arboree autoctone rimandando al monitoraggio la verifica dell'avvenuto attecchimento delle medesime;
- c. relativamente alla posa della condotta di derivazione, in fase esecutiva dovrà essere verificata la fattibilità in ordine all'interferenza tra il tracciato della condotta in progetto e i sottoservizi esistenti, nonché l'interferenza della condotta con il progetto per la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale in fascia destra del Torrente Troggia, in particolare con il sottopasso della strada provinciale e con la già realizzata passerella pedonale;
- d. l'inserimento paesaggistico dell'intervento dovrà essere verificato in sede di relativa autorizzazione ai sensi del d.lgs. 42/2004, secondo le indicazioni di cui alla d.g.r. VIII/2121 del 15 marzo 2006, al fine di migliorare quanto più possibile l'inserimento paesaggistico delle opere in questione mitigandone l'impatto; in particolare, in sede di progettazione esecutiva dovrà essere specificato quanto segue:
 - I) verificare che i materiali di costruzione e finitura utilizzati per l'opera di presa e per l'edificio della centrale di produzione consentano un corretto inserimento paesaggistico consono con l'ambito territoriale interessato, mediante l'utilizzo di materiali tradizionali [pietra, legno], terreno vegetale ed elementi arbustivi autoctoni;
 - II) che le aree interessate da cantieri siano completamente ripristinate, così anche il percorso della condotta forzata;
 - III) siano ridotte al minimo le criticità legate alla realizzazione dell'opera rispetto agli aspetti fruitivi, in particolare prestando attenzione all'interferenza tra l'opera stessa e ed il tracciato ciclo-pedonale di prossima realizzazione lungo la sponda destra del Torrente Troggia;
- e. durante la fase di cantiere dovranno essere adottate tecniche idonee a garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo, acque superficiali, atmosfera, rumore e vibrazioni, nonché tutte le cautele necessarie ad assicurare la sicurezza del cantiere, fermo restando gli accorgimenti presentati nel progetto, in particolare:
 - I) dovranno essere contenuti al minimo indispensabile gli spazi destinati ad aree di cantiere ed allo stoccaggio di materiale movimentato;
 - II) dovrà essere evitato il contatto diretto dell'acqua fluente con i getti di calcestruzzo fresco;
 - III) i lavori in alveo dovranno essere eseguiti in un periodo tale da non interferire con i cicli riproduttivi della fauna ittica, tra metà ottobre e febbraio;
- f. relativamente agli aspetti legati alla compatibilità geologica:
 - I) le opere dovranno essere compatibili con quanto previsto dall'art. 9, commi 5, 6 bis, 9 e 12 delle N.d.A. del PAI; dovranno essere realizzati uno studio idraulico e uno studio di compatibilità dell'intervento con le con-

dizioni di dissesto relativamente ai tratti in cui l'opera in questione ricade all'interno delle aree a pericolosità molto elevata per esondazione (Ee), a pericolosità media o moderata per esondazione (Em), di conoide non recentemente attivatosi o completamente protetta (Cn)». Il predetto studio, condotto anche in ottemperanza alle vigenti norme tecniche per le costruzioni, approvate con d.m. 14 settembre 2008, dovrà essere redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato, e validato dall'Autorità competente;

- I) venga redatto uno studio specialistico descritto in una relazione geologica e geotecnica (DM 14 settembre 2008) che analizzi i rischi di tutta la zona di influenza delle opere e che fornisca le indicazioni per la redazione del progetto e indichi la eventuale periodicità degli interventi di manutenzione delle opere di messa in sicurezza;
 - III) con particolare riferimento alla stabilità dei fronti di scavo, dovranno essere assicurati tutti gli accorgimenti utili a garantire la sicurezza dei lavori durante le operazioni di cantiere;
- g. relativamente agli aspetti ecologici:
- I) dovrà essere effettuato un piano di monitoraggio concordato con ARPA Lombardia con l'Autorità competente per il rilascio della concessione e dovrà essere sviluppato in coerenza con quanto disposto dal d.lgs. 152/2006 e dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Po;
 - II) dovrà essere installato a cura del Proponente un lettore di rilevamento della portata dell'acqua presente nell'alveo del torrente Troggia a monte della confluenza con il Torrente Pioverna, a una distanza non superiore di 100 metri dalla confluenza stessa, al fine di garantire il DMV previsto (69 l/s) lungo tutto il tratto sotteso dell'alveo; pertanto quando il lettore posto a monte della confluenza con il Torrente Pioverna dovesse rilevare portate inferiori al DMV previsto, dovranno essere lasciate defluire portate maggiori a valle delle opere di presa, al fine di garantire il DMV previsto e di conservare l'ecosistema acquatico;
 - III) le opere di difesa spondale - scogliere comprese - e di ripristino dovranno essere realizzate, laddove tecnicamente possibile, nel rispetto delle direttive regionali vigenti in materia di ingegneria naturalistica;
 - IV) l'edificio della centrale idroelettrica dovrà essere realizzato con tecniche e materiali in grado di garantire l'isolamento acustico sufficiente al contenimento della rumorosità entro i limiti di legge;
 - V) il Proponente, oltre alle operazioni di controllo e di manutenzione dell'impianto, dovrà monitorare l'eventuale impatto diretto sull'ittiofauna, anche alla luce della presenza del campo gara, da concordare con il Settore Ambiente, Ecologia, Caccia e Pesca della Provincia di Lecco - Ufficio Pesca della Provincia di Lecco, prevedendo, se del caso, opportune misure manutentive e mitigative;
- h. per quanto riguarda l'inserimento paesaggistico l'intervento dovrà essere verificato in sede di relativa autorizzazione ai sensi del d.lgs. 42/04; la relazione paesaggistica dovrà contenere tutte le indicazioni sulle cautele (architettoniche e paesaggistiche) da adottare, in ottemperanza alla d.g.r. 2121/06 e alla d.g.r. 30 dicembre 2009 - n. VII/10974;
2. la Provincia di Lecco, in qualità di Autorità competente al rilascio della concessione di derivazione d'acqua, è tenuta a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 1, sulle eventuali alterazioni che il prelievo ad uso idroelettrico potrebbe produrre sul regime di alimentazione delle falde captate dai pozzi di Norda s.p.a. e del Comune di Primaluna e a segnalare tempestivamente alla Struttura VIA eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del d.lgs. 152/2006;
3. di demandare alla Provincia di Lecco la verifica di compatibilità dell'opera anche alla luce delle disposizioni di cui al PTUA e alla d.g.r. 16065/2004;
4. di trasmettere copia del presente decreto alla società IDRA s.r.l. (Proponente);
5. di informare contestualmente i seguenti soggetti dell'avvenuta decisione finale e delle modalità di reperimento della stessa:

Serie Ordinaria n. 37 - Mercoledì 11 settembre 2013

- Comune di Introbio (LC);
- Comune di Primaluna (LC);
- Provincia di Lecco;
- ARPA Lombardia - sede centrale di Milano;

6. di provvedere alla pubblicazione sul BURL della sola parte dispositiva del presente decreto;

7. di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/;

8. di rendere noto che contro il presente decreto è proponibile ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della Lombardia secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Il dirigente
Mauro Mussin

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) - Decreto 5 settembre 2013 - n. 105

Interventi provvisori urgenti e indifferibili di messa in sicurezza volti a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 richiesti dai Comuni

IL SOGGETTO ATTUATORE

ARTICOLAZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Viste:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni in conseguenza, ovvero fino al 21 luglio 2012, in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;
- l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1 del 22 maggio 2012 art. 1, comma 5, che prevede l'esecuzione degli interventi provvisori urgenti la cui mancata attuazione possa compromettere la pubblica incolumità ovvero pregiudicare le operazioni di soccorso alla popolazione, finanziabili con le risorse di cui all'art. 7 dell'ordinanza medesima;
- l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 3 del 2 giugno 2012 art. 1, comma 9, che prevede l'esecuzione degli interventi provvisori urgenti la cui mancata attuazione possa compromettere la pubblica incolumità ovvero pregiudicare le operazioni di soccorso alla popolazione, finanziabili con le risorse di cui all'art. 7 dell'ordinanza medesima;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni in conseguenza, ovvero fino al 29 luglio 2012, in conseguenza dell'evento sismico del 29 maggio che ha colpito, oltre alle province sopra indicate, le province di Reggio Emilia e Rovigo;
- la nota n. 49883 del 12 luglio con la quale il Capo Dipartimento della Protezione Civile, ha segnalato ai Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto che, non essendo state previste risorse finanziarie aggiuntive, rispetto a quelle di cui al citato art. 7 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 3/2012, la Di.Coma.C. non potrà più autorizzare nuove spese per interventi provvisori urgenti e indifferibili a far tempo dal 13 luglio 2012, individuando la competenza per le relative necessità non evase nella gestione commissariale;
- l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 15 del 1° agosto 2012 art. 1, comma 1 e comma 2, che definisce la cessazione, a far tempo dal 2 agosto 2012, delle funzioni e delle attività della Di.Coma.C., ed il subentro, nelle stesse attività, dei Presidenti Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge 1 agosto 2012 n. 122;
- la nota n. 39784 del 12 giugno 2012 del Capo Dipartimento della Protezione Civile «*Indicazioni operative ed attuative delle ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC n. 1/2012 e OCDPC n. 3/2012)*» che precisa che gli interventi provvisori urgenti, di cui all'art. 1 comma 5, dell'OCDPC n. 1/2012 e all'art. 1 comma 9, dell'OCDPC n. 3/2012, riguardano strutture e infrastrutture pericolanti e sono finalizzati: alla salvaguardia della pubblica incolumità; all'immediato rientro della popolazione colpita nella propria abitazione, non fruibile per rischio indotto da dette strutture e infrastrutture; a rimuovere le cause che pregiudicano le operazioni di soccorso ed assistenza alla popolazione;
- l'ordinanza commissariale n. 6 del 27 settembre 2012 che dispone, tra l'altro, l'acquisizione dai comuni delle richieste di esecuzione degli interventi di cui al suddetto punto 7, nonché la relativa istruttoria da parte della Struttura commissariale competente, stabilendo altresì in € 4.000.000,00 l'importo massimo finanziabile a valere sulle risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del d.l. n. 74/2012;

Richiamato il proprio decreto n. 21 del 4 dicembre 2012, con il quale:

- è stato approvato l'elenco degli interventi provvisori urgenti risultati idonei e ammissibili a finanziamento a seguito delle istruttorie esperite dalla Struttura commissariale tecnica, per complessivi € 2.101.791,10;
- sono stati esclusi dal finanziamento n. 10 interventi per complessivi € 1.709.573,75;
- sono stati rinviati i pareri di ammissibilità per n. 18 interventi, pari a € 1.739.259,88;

Richiamati altresì i decreti n. 50 del 18 aprile 2013 e n. 72 del 28 maggio 2013 con i quali sono stati ammessi a finanziamento ulteriori 13 opere provvisori;

Vista la nota n. C1.2013.0001173 del 18 luglio 2013 del Dirigente della Struttura Commissariale tecnica (allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale viene reso il parere istruttorio relativamente ad ulteriori 3 interventi di seguito descritti: Comune di Casalmaggiore - Lavori di messa in sicurezza della Lanterna della Chiesa di Santo Stefano Promartire; Comune di Quingentole - Lavori di messa in sicurezza del Teatro Comunale e Comune di Moglia - Lavori di messa in sicurezza della scuola media Statale «Virgilio»;

Preso atto che il succitato Dirigente esprime parere negativo al finanziamento dell'intervento proposto dal Comune di Casalmaggiore in quanto lo stesso è stato dichiarato non accoglibile dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Brescia, Cremona e Mantova; chiede di stralciare dall'elenco l'intervento proposto dal Comune di Quingentole su richiesta del Comune medesimo, in quanto l'intervento stesso trova copertura finanziaria a valere sull'ordinanza n. 22/2013 ed esprime infine parere favorevole al finanziamento dell'intervento proposto dal Comune di Moglia per complessivi € 330.000,00;

Tenuto conto:

- che restano da completare le istruttorie a n. 2 interventi;
- che le risorse finanziarie necessarie alla copertura di tutte le richieste di finanziamento pervenute ai sensi dell'ordinanza n. 6/2012, sono quantificabili, allo stato attuale, nell'importo massimo di € 3.904.062,48;

Ritenuto pertanto di non ammettere a finanziamento l'intervento proposto dal Comune di Casalmaggiore; di stralciare dall'elenco degli interventi di cui all'ordinanza 6/2012 l'intervento proposto dal Comune di Quingentole relativo alla messa in sicurezza del Teatro comunale, di ammettere a finanziamento l'intervento provvisore urgente proposto dal Comune di Moglia relativo alla messa in sicurezza mediante demolizione della scuola media Virgilio di Moglia, per un importo pari a € 330.000,00;

DECRETA

per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate;

1. non ammettere a finanziamento l'intervento proposto dal Comune di Casalmaggiore relativo ai lavori di messa in sicurezza della Lanterna della Chiesa di Santo Stefano Promartire;

2. di stralciare dall'elenco degli interventi di cui all'ordinanza 6/2012 l'intervento proposto dal Comune di Quingentole relativo alla messa in sicurezza del Teatro comunale;

3. di ammettere a finanziamento l'intervento provvisore urgente proposto dal Comune di Moglia relativo alla messa in sicurezza mediante demolizione della scuola media Virgilio di Moglia, per un importo pari a € 330.000,00;

4. di provvedere al finanziamento dell'intervento di cui al succitato punto 3, a valere sulle risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del d.l. n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1° agosto 2012 e di stabilire che l'importo della spesa prevista per detto intervento proposto dal Comune di Moglia è da intendersi come importo massimo, in ogni caso non superabile e che l'importo della spesa finanziata farà riferimento alla spesa effettivamente sostenuta e documentata e che non sono ammessi oneri aggiuntivi, rispetto agli importi ammessi a finanziamento, derivanti da perizie suppletive; eventuali oneri aggiuntivi saranno a carico degli enti attuatori;

5. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il soggetto attuatore
struttura amministrativo-contabile
Cesare Meletti



Commissario Delegato per l'emergenza

Sisma del 20 e 29 maggio 2012

Decreto Legge 8 giugno 2012 n. 74

Convertito in Legge n. 122 del 11 agosto 2012

Protocollo C1.2013.0001173 del 18/07/2013

Firmato digitalmente da ROBERTO CERRETTI



Regione Lombardia

Alla

GESTIONE EMERGENZA SISMICA MANTOVA
DELEGATO AMMINISTRATIVO DEL
COMMISSARIO GENERALE CESARE GIOVANNI
MELETTI

LORO SEDI

Oggetto : Aggiornamenti Ordinanza Commissario Delegato per l'emergenza sisma n.6 del 27.09.2012

Con la presente si comunicano gli aggiornamenti intervenuti nell'ultimo mese in merito a 3 delle 5 opere provvisorie previste nell'ordinanza 6, ma non ancora inserite, di cui ti chiedo di prendere atto con tuo Decreto.

Trattasi dei seguenti lavori:

- Comune di Casalmaggiore – Opera di messa in sicurezza della lanterna della Chiesa di S.Stefano Promartire : improcedibilità dell'istanza (**Allegato 1**);
- Comune di Quingentole – Messa in sicurezza del teatro comunale: richiesta di stralcio da parte del Comune del progetto dall'ordinanza n. 6 (**Allegato 2**);
- Comune di Moglia – Messa in sicurezza della scuola media statale Virgilio: Parere Scuola Moglia (**Allegato 3**).

Cordiali saluti

Il Commissario delegato
Il Responsabile Struttura Tecnica Sisma Mantova
Dott. Roberto Cerretti

Allegati:

1. Lettera Comune Casalmaggiore Lanterna Chiesa S.Stefano;
2. Lettera Comune Quingentole (STER Protocollo n.C1.2013.0001153 del 16/07/2013);
3. Parere Scuola Moglia.

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.





Commissario Delegato per l'emergenza

Sisma del 20 e 29 maggio 2012

Decreto Legge 2 giugno 2012 n. 74

Convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012

Protocollo C1.2013.0000878 del 28/05/2013

Firmato digitalmente da ROBERTO CERRETTI



Regione Lombardia

COMUNE DI CASALMAGGIORE
PIAZZA GARIBALDI, 26
26041 CASALMAGGIORE (CR)
Email:
protocollo.comune.casalmaggiore@pec.regione.lombardia.it

CURIA VESCOVILE DI CREMONA - UFFICIO BENI CULTURALI
ECCLESIASTICI
PIAZZA S. ANTONIO MARIA ZACCARIA, 5
26100 CREMONA (CR)
Email: diocesidicremona@pec.it

e, p.c.

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI
DI BRESCIA
VIA GEZIO CALINI, 26 (BRESCIA)
Email: mbac-sbap-bs@mailcert.beniculturali.it

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DELLA LOMBARDIA
CORSO MAGENTA, 24 (MILANO)
Email: mbac-dr-lom@mailcert.beniculturali.it

DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE INTEGRATA E
FINANZA
PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO ATTIVITÀ POST-
EMERGENZE
ROBERTO COVA

GESTIONE EMERGENZA SISMICA MANTOVA
DELEGATO AMMINISTRATIVO DEL COMMISSARIO GENERALE
CESARE GIOVANNI MELETTI

Oggetto : Ordinanza Commissario Delegato per l'emergenza sisma n. 6 del 27.09.2012 - Opere di messa in sicurezza della lanterna della Chiesa di S. Stefano Protomartire in Comune di Casalmaggiore (CR)

Il progetto di messa in sicurezza della lanterna della Chiesa di Santo Stefano Protomartire in Casalmaggiore, presentato ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n. 6 del 27/09/2012, è stato dichiarato non accoglibile dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Brescia, Cremona e Mantova, così come indicato nella nota prot. n. 5439 del 05/04/2013, indirizzata per conoscenza anche a codesto Comune.

Questa Struttura è pertanto tenuta ad adottare un provvedimento negativo all'accoglimento dell'istanza così come formulata, tanto si comunica affinché ai sensi dell'art. 10 bis

della Legge 241/90 e s.m. e i. entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della presente, possano essere presentate per iscritto eventuali osservazioni, corredate da documentazione tecnica.

Cordiali saluti.

Il Commissario delegato
Il Responsabile Struttura Tecnica Sisma Mantova



COMUNE DI QUINGENTOLE

Provincia di Mantova

Piazza Italia, 24 - cap. 46020
C.F. 80006430203

tel. 0386.42379 - fax. 0386.42558
P.I. 00562130203

UFFICIO TECNICO

Prot. n° 1320

Quingentole li 16.07.2013

Spett.le

**COMMISSARIO DELEGATO per l'EMERGENZA
SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012
RESPONSABILE STRUTTURA TECNICA
Roberto Cerretti
c/o Sede Territoriale di Mantova**

roberto_cerretti@regione.lombardia.it

Oggetto: Richiesta di stralcio progetto da ordinanza n.6 del 27.09.2012.

Il sottoscritto **ALBERTO MANICARDI** nato a Modena (MO) il 11.06.1966 e residente a Quingentole (MN) in Strada Sabbloncello n. 4/B, in qualità di Sindaco pro-tempore del comune di Quingentole con sede in Piazza Italia n.24, con la presente sono a

Chiedere

di stralciare dall'ordinanza n.6 del 27.09.2012 nell'elenco "lavori in cui è da definire l'ammissibilità effettiva nell'ordinanza" l'intervento D - Messa in sicurezza teatro comunale (decreto n. 50 del 18.04.2013 Allegato A parere Istruttoria Commissario Delegato per l'emergenza) per una spesa autorizzata pari ad €. 80.000,00, in quanto lo stesso trova copertura all'interno dell'intervento n. d'ordine 73 (n. progetto 138) degli interventi finanziabili con il contributo del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea "FASE 1".

Distinti saluti.

IL SINDACO
(Manicardi dott. Alberto)





Regione Lombardia

Giunta Regionale
Presidenza
Sede Territoriale di Mantova

Corso V. Emanuele II, 57 46100 Mantova	tel 0376 2321 fax 0376 220867	www.regione.lombardia.it
---	----------------------------------	--------------------------

Terremoto del 20 e 29 maggio 2012 in provincia di Mantova

Progetto preliminare Opere di messa in sicurezza della scuola secondaria di primo grado "Virgilio" tramite demolizione in comune di **Moglia**

Parere istruttoria tecnico-amministrativa - Sede Territoriale di Mantova

PREMESSO CHE:

- a seguito del sisma in data 20 e 29 maggio la scuola elementare situata in Via Leopardi n. 10 è stata gravemente danneggiata e dichiarata inagibile;
- Regione Lombardia ha finanziato la posa in opera di una struttura prefabbricata realizzata dal comune, che ha consentito lo svolgimento regolare dell'anno scolastico in corso;
- il comune di Moglia, durante la fase di emergenza, ha richiesto la verifica dello stato di emergenza dell'edificio dopo la quale è stata redatta scheda AeDES in data 3 giugno 2012 con esito di agibilità C (parzialmente inagibile);
- secondo quanto dichiarato dal comune di Moglia, il recupero dell'edificio per il ripristino della destinazione scolastica non può limitarsi a un intervento di riparazione del danno e consolidamento, ma deve necessariamente prevedere anche il miglioramento sismico previa verifica delle strutture, oltre al rifacimento della copertura, del controsoffitto, l'adeguamento sismico dell'intera struttura ed il ripristino / rifacimento degli impianti tecnologici;
- il comune ha incaricato l'ing. D. Cocconi e l'architetto A. Roversi di accertare in modo approfondito lo stato dell'edificio, con sondaggi ed analisi, in modo da definire il programma d'intervento;
- il comune in data 15/7/2013 prot c1 1143, ha quindi trasmesso all'Articolazione Tecnica della Struttura Commissariale la Perizia giurata dei tecnici incaricati ed il progetto di messa in sicurezza dell'edificio tramite demolizione;
- è stata richiesta la formulazione del parere da parte della Sede Territoriale che ha coordinato l'attività di accertamento dei danni durante la fase di emergenza post sisma.

ISTRUTTORIA

Come citato in premessa la verifica speditiva eseguita nei primi giorni successivi alla scossa del 29 maggio 2012, ha comportato un esito di parziale inagibilità di tipo C. Le osservazioni e annotazioni riportate dai tecnici incaricati descrivono anche in modo sommario le opere necessarie al ripristino e rafforzamento locale.

La perizia tecnica giurata formulata dai professionisti incaricati dal comune è basata invece su accertamenti materiali su tutto l'edificio, intensificati nelle zone maggiormente danneggiate, in modo da verificare lo stato degli elementi strutturali sia verticali che orizzontali. L'esito finale corregge in parte il precedente, dichiarando l'edificio totalmente inagibile di tipo E;

Come riportato in modo esaustivo negli atti tecnici allegati alla domanda, il complesso si compone di un corpo originario in muratura portante, con portico frontale e parte retrostante in struttura mista, aggiunte negli anni '70 del secolo scorso. L'edificio ha forma planimetrica rettangolare di dimensioni di m 20 x 30 circa, si sviluppa su tre livelli fuori terra, un'altezza di piano pari a m 3,50 ed altezza in gronda di m 10,50.

Il MBAC, Direzione regionale della Lombardia, ha dichiarato che l'edificio non presenta caratteri tali da giustificare la tutela; infatti il sedime della attuale costruzione era occupato dalla Casa del Balilla del 1933, della quale però non rimangono tracce sia negli alzati che negli ambienti interni. Anche fra i materiali d'impiego della costruzione attuale non vi sono tracce del vecchio complesso che presentava invece anche particolari apparati decorativi.

La relazione tecnica a firma dell'Arch. Andrea Roversi e dall'ing. Davide Cocconi descrive i danni ed i vizi riscontrati sull'immobile, dovuti principalmente alla mancanza di adeguati elementi o "massa muraria" resistenti e murature di controvento interne, grandi finestroni su tutte le pareti e a tutti e tre i piani del corpo di fabbrica più recente, strutture orizzontali di interpiano pesanti ed altezza di piano elevata. Oltre a ciò anche la diversa consistenza dei corpi di fabbrica di cui è composto il plesso hanno determinato la scarsa risposta dell'edificio alla sollecitazione della scossa sismica, portando al grave quadro fessurativo riscontrato. Lo stato complessivo del fabbricato, come dichiarato dai tecnici, risulta essere pregiudizievole alla sicurezza dell'area circostante e alla fruizione della palestra.

I danni vengono di seguito descritti in modo sintetico:

- Parziale distacco del portico dal corpo originario per mancato ammorsamento delle murature;
- lesioni alle murature nel punto di congiunzione tra i due corpi di fabbrica realizzati in tempi e con materiali diversi;
- gravi lesioni nella parete posteriore con parziale espulsione del cordolo del primo solaio;
- danneggiamento in un pilastro in cemento armato con espulsione del copriferro;
- danneggiamento diffuso alle strutture interne;
- danneggiamento al cornicione.

PARERE DI ISTRUTTORIA

La perizia giurata presentata appare eseguita in modo approfondito e supportata da idonee indagini preliminari, pertanto dopo la verifica del materiale fotografico allegato ed un sopralluogo eseguito in loco si può affermare che le determinazioni conclusive siano corrette e l'edificio possa essere considerato totalmente inagibile.

La tipologia edilizia a struttura mista con scarsità di materiali posti in opera comprese le malte, presuppongono articolate e complesse opere da adottare per garantire la totale agibilità sismica dell'edificio.

Pur senza adeguati preventivi economici si può affermare, suppur di massima, che la totale demolizione ed il rifacimento di un nuovo edificio, garantirebbe la totale sicurezza sismica a garanzia della incolumità della popolazione scolastica

PROGETTO OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA EDIFICIO TRAMITE DEMOLIZIONE

Gli Amministratori del comune di Moglia hanno scelto in modo definitivo la costruzione di un nuovo edificio da destinare a scuola secondaria di primo grado. Per questo il comune ha elaborato il progetto di messa in sicurezza del fabbricato esistente tramite demolizione, già ricompreso fra le opere finanziabili con l'Ordinanza 6/2012 del Commissario Delegato per l'emergenza sismica. Dal computo metrico estimativo risultano le seguenti lavorazioni:


allestimento cantiere	Euro 5.000,00
Rimozione impianto fotovoltaico	Euro 6.500,00
Opere di demolizione fabbricato	Euro 159.276,03
Oneri scarica	Euro 57.082,19
Oneri sicurezza	Euro 12.000,00
Spese tecniche	Euro 25.168,00
IVA	Euro 50.370,21
Imprevisti	Euro 13.404,32
RUP 0.5	EURO 1.199,29
TOTALE	EURO 330.000,00

PREMESSO QUANTO SOPRA

si esprime **parere favorevole** per il finanziamento del progetto di cui sopra, presentato dal Comune di Moglia per la spesa ammessa di **€. 330.000,00** ed il contributo del 100%, così come risulta dal quadro economico soprariportato.

Il progetto esecutivo dovrà anche definire in modo puntuale l'organizzazione della viabilità, e la salvaguardia della pubblica incolumità durante la fase dei lavori.

Mantova 18/07/2013

Il Funzionario Istruttore
Arch. Fabio Salardi


VISTO: Il Dirigente della Sede Territoriale
Dott. Roberto Carretti
